

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI PIANO AMBIENTALE

NORME DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

Capo I Campo di applicazione

Articolo 1 Elaborati del Piano ambientale (P.A.)

Articolo 2 Efficacia e campo di applicazione del P.A.

Articolo 3 Obbiettivi e strategie

Capo II Strumenti e modalità attuative

Articolo 4 Modalità attuative

Articolo 5 Programmi e progetti per l'attuazione e la valorizzazione del Parco

Capo III Controllo e valutazione dei processi attuativi

Articolo 6 Monitoraggio e gestione ambientale

Articolo 7 Studio di impatto ambientale

Capo IV Categorie applicative

Articolo 8 Categorie di disciplina degli usi e delle attività

Articolo 9 Modalità degli interventi

TITOLO II NORME PER PARTI DEL TERRITORIO

Capo I Indicazioni generali

Articolo 10 Indicazioni generali

[Articolo 11](#) Classificazione delle zone e sottozone**Capo II** Norme per parti del territorio[Articolo 12](#) Zone di riserva naturale integrale[Articolo 13](#) Zone di riserva naturale orientata[Articolo 14](#) Zone di protezione agro-forestali[Articolo 15](#) Zone di promozione agricola[Articolo 16](#) Zone di urbanizzazione controllata

Articolo 17 Unità di paesaggio

Articolo 18 Aree limitrofe

TITOLO III NORME PER PARTICOLARI CATEGORIE D'INTERVENTO, D'OPERE O DI RISORSE

Capo I Attività ed impianti incompatibili o ad alto impatto ambientale

Articolo 19 Attività ed impianti incompatibili o ad alto impatto ambientale

Articolo 20 Cave e attività estrattive

Capo II Elementi e sistemi di interesse naturalistico

Articolo 21 Acque superficiali e sorgive

Articolo 22 Elementi e sistemi d'interesse naturalistico

Articolo 23 Boschi e gestione forestale

Capo III Attività e insediamenti agricoli

Articolo 24 Attività agricole

Articolo 25 Insediamenti agricoli

Capo IV Insediamenti urbani e infrastrutture

Articolo 26 Attività ed insediamenti urbani

Articolo 27 Viabilità, parcheggi e trasporti

Capo V Turismo e fruizione del Parco

Articolo 28 Aree, attrezzature e percorsi per il turismo e la fruizione

Articolo 29 Servizi ed attrezzature per gli usi del Parco

Capo VI Aree, reti ed impianti tecnologici

Articolo 30 Aree, reti ed impianti tecnologici

Capo VII Aree e beni di specifico interesse storico culturale e paesistico

Articolo 31 Centri storici ed insediamenti sparsi di interesse storico-culturale

Articolo 32 Beni di specifico interesse storico, artistico, culturale, archeologico, paesistico o documentario

Articolo 33 Aree di specifico interesse paesistico

TITOLO IV NORME PER PROGETTI

Articolo 34 Progetti tematici di attuazione

Articolo 35 Progetti integrati

Articolo 36 Progetti di intervento unitario

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37 Misure di salvaguardia

Articolo 38 Carattere delle norme

Articolo 39 Interventi delle Amministrazioni Statali

APPENDICI ALLE NORME

TITOLO I NORME GENERALI

Capo I Campo di applicazione

Articolo 1 Elaborati del Piano ambientale (P.A.)

1. Il Piano ambientale (P.A.) del Parco regionale dei Colli Euganei è costituito, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.38 "Norme per l'istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei" (legge istitutiva), dai seguenti elaborati:

- a) analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica, naturale e paesaggistica del territorio, alle preesistenze storiche e archeologiche, alle attività economiche e sociali, alla struttura demografica e produttiva, all'assetto urbanistico ed alle attività di pianificazione e di gestione del territorio;
- b) relazione illustrativa degli obiettivi, delle analisi e delle valutazioni operate, dei principali problemi emersi, delle strategie proposte, dei criteri e degli indirizzi del Piano;
- c) rappresentazioni grafiche:
 - 1) tavola C.1. di inquadramento territoriale in scala 1: 50.000, contenente la proposta di identificazione delle aree contigue;
 - 2) tavola C.2. di inquadramento funzionale e organizzativo del territorio in scala 1:20.000 contenente l'organizzazione del territorio ai fini della tutela e della fruizione;
 - 3) tavola C.3. di piano in scala 1: 10.000 contenente il perimetro del Parco, la suddivisione del territorio del Parco in zone, le aree e gli elementi sottoposti a diversa disciplina, con localizzazione di massima delle aree interessate da progetti unitari o integrati;
- d) norme di attuazione: generali, per parti di territorio, per particolari categorie di intervento, di opere e di risorse, per Progetti d'attuazione. Appendici con schede allegate per unità di paesaggio ed elenchi dei principali elementi naturalistici, storici e architettonici;
- e) programma finanziario di massima, relativo agli interventi previsti dal P.A., con individuazione degli interventi ritenuti prioritari.

Articolo 2 Efficacia e campo di applicazione del P.A.

1. Il presente Piano Ambientale (P.A.) è strumento di tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostegno dello sviluppo economico e sociale del territorio del Parco dei Colli Euganei, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n.40, con le determinazioni di cui all'articolo 3 comma 2 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38. In particolare il P.A. ha valenza paesistica ai sensi dell'articolo 124 della legge regionale 27 giugno 1985, n.61 ed efficacia di piano di area regionale. Esso costituisce il Piano del Parco, anche in riferimento all'articolo 25 della Legge 6 dicembre 1991, n.394.

2. Nelle presenti norme di attuazione sono indicati con la lettera (P) ovvero con la lettera (I) i commi il cui contenuto costituisce rispettivamente prescrizione o indirizzo. Le prescrizioni, ai sensi di quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge istitutiva, sono norme immediatamente prevalenti e comportano l'automatica variazione

e la sostituzione delle parti degli strumenti urbanistici, dei piani territoriali e dei piani di altra natura che risultino difformi. Gli indirizzi, anche in relazione a quanto disposto al comma 4 dell'articolo 3 della legge istitutiva, rappresentano direttive di comportamento e sono da recepire per l'adeguamento degli strumenti urbanistici o di altra natura da parte dei soggetti istituzionali competenti.

3. Il P.A. determina nella tavola di piano il perimetro del Parco.

Il confine del parco coincide con il ciglio esterno intendendo con questo il ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, o il piede - se la strada è in rilevato - o il ciglio superiore della scarpata - se la strada è in trincea - relativi alla viabilità esistente, ovvero dell'argine del corso d'acqua o di altri segni fisici o elementi infrastrutturali ove esistenti in adiacenza; il Comune precisa la linea di confine del parco nella variante di adeguamento del PRG al P.A..

4. Il P.A. costituisce il quadro di riferimento in base al quale l'Ente delibera i Programmi biennali per l'attuazione e la valorizzazione del Parco e svolge gli altri compiti di sua competenza, compresi quelli relativi all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 16 della legge istitutiva nonché delle funzioni di vigilanza. Il P.A. costituisce altresì il quadro di riferimento per la partecipazione della Provincia di Padova, dei Comuni e degli altri Enti pubblici, delle organizzazioni, delle associazioni e dei cittadini alla costruzione e alla gestione del Parco.

Articolo 3 Obiettivi e strategie

1. Gli obiettivi generali del P.A. consistono in:

- a) valorizzazione della identità, della riconoscibilità e della leggibilità del Parco nella sua globalità, unitarietà e rappresentatività, rispetto al contesto territoriale;
- b) promozione ed organizzazione di forme di fruizione didattica, culturale, scientifica, turistica e ricreativa coerenti con l'obiettivo precedente, compatibili con le esigenze di tutela dei siti e delle risorse, con azioni coordinate a livello territoriale;
- c) promozione ed organizzazione delle attività economiche coerenti con gli obiettivi precedenti e funzionali allo sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni locali, con particolare riguardo per la qualificazione delle attività agricole e forestali e per il controllo dei processi urbanizzativi, sulla base di azioni coordinate con gli enti territoriali interessati.

2. Per il raggiungimento di tali obiettivi, le strategie del P.A. sono così orientate:

- a) per la gestione del patrimonio naturale e culturale:
 - 1) conservazione e valorizzazione integrata del patrimonio complessivo di risorse naturali, paesistiche, storiche e culturali come unità complessa di componenti interagenti, costitutiva dell'immagine e dell'identità del Parco;
 - 2) miglioramento della naturalità del territorio e degli equilibri ecosistemici, con la riduzione dei fattori di rischio, di disturbo e di isolamento e la valorizzazione della diversità e delle specificità geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche;
 - 3) valorizzazione del paesaggio sensibile, con la conservazione dei caratteri e delle relazioni strutturali, dei siti e degli elementi di specifico interesse e con il miglioramento delle condizioni di leggibilità dall'esterno e dall'interno del sistema dei Colli;
 - 4) conservazione, recupero e valorizzazione dei sistemi insediativi ed infrastrutturali e dei singoli elementi d'interesse storico, artistico, archeologico, documentario o culturale, e delle loro relazioni reciproche e con il contesto esterno;

- 5) promozione della conoscenza e dell'apprezzamento del patrimonio naturale, storico e culturale, sia nei confronti delle comunità e delle amministrazioni locali sia nei confronti dei potenziali visitatori e fruitori;
- b) per il controllo delle attività incompatibili, di cava e degli impianti emittenti radiotelevisivi:
- 1) rimozione degli impianti e delle infrastrutture incompatibili esistenti e cessazione delle relative attività, con il recupero delle aree liberate e la mitigazione degli impatti irreversibilmente prodotti;
 - 2) recupero ambientale di tutti i siti estrattivi mediante apposito progetto, con controllo delle attività estrattive, comprendente la chiusura a tempi brevi di tutte le cave di calcare e l'attivazione di diversificati programmi di gestione per quelle di trachite, tali da permettere una graduale riduzione degli impatti ambientali
 - 3) blocco di ogni nuova installazione di impianti di emittenza radiotelevisiva e totale rimozione di quelle esistenti, e, in via transitoria, riduzione delle vette interessate dagli impianti e dei relativi impatti;
 - 4) progressiva riduzione degli impatti ambientali degli impianti di cementeria influenti sulla situazione ambientale del Parco, soprattutto quelli determinati dal traffico indotto;
- c) per la valorizzazione agroforestale:
- 1) valorizzazione mirata delle attività agricole e forestali, con politiche di sostegno differenziate in funzione delle colture e delle sensibilità ambientali;
 - 2) promozione di tecniche e pratiche colturali atte a conservare e a migliorare gli equilibri paesistici ed ambientali, la stabilità dei suoli e degli ecosistemi;
 - 3) tutela delle risorse agricole, in particolare suoli e sistemi infrastrutturali, mediante opportune forme di disciplina degli usi e delle modalità d'intervento;
 - 4) miglioramento dei servizi, delle infrastrutture e del patrimonio edilizio volto a mantenere le tradizionali attività agroforestali e consentirne sviluppi innovativi coerenti coi caratteri dell'ambiente e del paesaggio;
- d) per il controllo dei processi d'urbanizzazione:
- 1) promozione dello sviluppo e qualificazione dell'assetto urbanistico in modo che esso, oltre a rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori la qualità dei servizi e arricchisca le opportunità di fruizione del Parco;
 - 2) promozione dell'integrazione del Parco nel contesto ambientale e territoriale, controllandone l'accessibilità dalle aree urbane ed assicurando la massima possibile coerenza tra l'assetto urbanistico e gli spazi naturali;
 - 3) eliminazione o mitigazione degli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e in atto, contrastando le tendenze insediative critiche per la leggibilità, l'immagine e la funzionalità del Parco;
 - 4) contenimento degli sviluppi infrastrutturali, in particolare viabilistici, che possono generare flussi di traffico o altri effetti indotti negativi per la tutela delle risorse e dell'immagine del Parco;
- e) per l'organizzazione e il controllo della fruizione,
- 1) promozione di forme diversificate di fruizione integrata delle risorse storiche, culturali, naturali e paesistiche, con l'organizzazione dei sistemi d'accesso dal contesto territoriale e la valorizzazione dei percorsi di collegamento e dei circuiti di fruizione interna;
 - 2) valorizzazione diffusa delle risorse, in funzione di un uso più equilibrato delle risorse stesse e di una miglior diffusione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali, con una più estesa distribuzione dei servizi, delle attività e delle opportunità culturali, ricreative, sportive e turistiche, col recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale minore, dei luoghi e delle risorse meno conosciute o celebrate;

- 3) orientamento e controllo dei flussi e delle forme di fruizione del Parco, onde evitare rischi di sovraccarichi ambientali e fenomeni di abbandono o di sottoutilizzo, con l'organizzazione degli accessi e dei presidi informativi, il potenziamento dei trasporti pubblici, la valorizzazione selettiva delle percorrenze interne, la promozione di forme di mobilità non motorizzata ed eventuali limitazioni temporanee dell'accessibilità turistica motorizzata;
- 4) promozione del ruolo didattico, educativo e culturale del Parco, mediante l'organizzazione delle attività d'animazione, informazione e interpretazione, la costituzione di una rete di centri, attrezzature e punti d'informazione, la promozione di progetti mirati di ricerca, sperimentazione ed educazione ambientale e con riferimento alla tutela dei beni storico-artistici.

Capo II Strumenti e modalità attuative

Articolo 4 Modalità attuative

1. L'Ente attua il P.A. mediante i Programmi biennali per l'attuazione e la valorizzazione del Parco di cui all'articolo 13 della legge istitutiva, anche sulla base dei Progetti di cui al titolo IV, approvati secondo le indicazioni della presente normativa. L'Ente realizza le opere e gli interventi previsti dal programma biennale direttamente, oppure promuovendone l'attuazione da parte di altri Enti pubblici e privati. A tal fine i programmi biennali indicano quali opere ed interventi vadano realizzati con il ricorso agli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142 e all'articolo 26 della legge 6 dicembre 1991, n.394 o con il ricorso ad altre forme collaborative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 16 della legge istitutiva, indicando i soggetti pubblici e privati da interessare nonché le risorse da utilizzare.

2.(P) In sede di formazione o di adeguamento degli strumenti urbanistici, i Comuni sono tenuti a rispettare gli indirizzi indicati dal P.A., specificandone le determinazioni sulla base di opportuni approfondimenti. Qualora le determinazioni degli strumenti urbanistici contrastino con le previsioni del P.A., la loro approvazione è subordinata alla preventiva approvazione delle necessarie varianti al P.A., ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva. Sono considerate varianti parziali, approvabili con le procedure di cui al comma 3 del citato articolo, quelle che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del P.A., ed in particolare quelle che:

- a) non modificano il perimetro e/o la superficie delle zone di riserva naturale e che aumentano la superficie delle zone di urbanizzazione controllata in misura inferiore al 10% della superficie della zona di urbanizzazione controllata (ZUC) oggetto di modifica;
- b) non incidono su aree od elementi di specifico interesse naturalistico o paesistico, ivi compresi i corridoi ecologici di cui al comma 9 dell'articolo 22, le alberate e le fasce verdi espressamente evidenziate nella tavola di piano;
- c) non eccedono i limiti delle zone di urbanizzazione controllata, nei tratti espressamente indicati nella tavola di piano;
- d) non determinano apprezzabili aggravii degli impatti ai beni ambientali in base alle verifiche di cui all'articolo 7;
- e) non modificano i contenuti di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38.

3. Non costituiscono varianti ai sensi della legge istitutiva, e sono approvati dal Consiglio dell'Ente, gli adeguamenti degli allegati alle norme delle tavole del P.A.

conseguenti ad imprecisioni del disegno, ad errori materiali o ad inesattezze dei dati rilevati, nonché gli interventi di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, esterni alle zone di U.C.

4.(P) I Comuni trasmettono all'Ente Parco gli atti e gli elaborati adottati relativi ai P.R.G. e alle varianti urbanistiche entro otto giorni dalla data di adozione. L'Ente Parco entro sessanta giorni dal ricevimento della variante esprime il proprio parere provvedendo a trasmetterlo all'Ente competente per l'approvazione.

5.(P) Ai sensi dell'articolo I, comma 1, lettera f) della legge 8 agosto 1985, n.431, sono sottoposti all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n.1497 i progetti per gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio da realizzare nel territorio del Parco e nelle aree limitrofe di cui all'articolo 18, nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo I della legge 8 agosto 1985, n.431 citata.

Articolo 5 Programmi e progetti per l'attuazione e la valorizzazione del Parco

1. Nell'ambito dei Programmi biennali vengono precisate le aree e gli edifici che devono essere in disponibilità dell'Ente Parco per realizzare le opere e gli interventi previsti, da eseguire anche per stralci in collaborazione con altri Enti e soggetti mediante accordi di programma e altre forme di cooperazione.

2. Per specifici temi, e per le aree espressamente localizzate nella tavola di piano, l'attuazione deve essere coordinata con appositi Progetti di attuazione., specificati nel titolo TV delle presenti norme come Progetti tematici, Progetti di intervento integrato e Progetti di intervento unitario. I Progetti tematici di cui all'articolo 34 sono approvati dal Consiglio dell'Ente; qualora le previsioni di tali Progetti costituiscano variante alle prescrizioni, localizzazioni e destinazioni d'uso del P.A. la procedura di approvazione è quella stabilita dall'articolo 7 della legge istitutiva, tale procedura è comunque applicata per l'approvazione del "Progetto Antenne", del "Progetto Cave" e del "Progetto Percorsi". Le determinazioni di cui agli articoli 35 e 36, riguardanti rispettivamente i progetti integrati o di intervento unitario, costituiscono indirizzo da recepire in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale comunale.

3. I Progetti tematici, di cui all'articolo 34, hanno lo scopo di tradurre gli indirizzi generali del P.A. in indicazioni operative, tenendo conto della pluralità di azioni necessarie, dei soggetti e delle competenze da coinvolgere e delle risorse attivabili nell'orizzonte temporale assunto (salvo casi specifici non superiore al decennio), verificarne la fattibilità tecnica ed economica in funzione delle risorse attivabili e valutarne i possibili impatti ambientali.

4. I Progetti integrati, di cui all'articolo 35, si riferiscono ad interventi di trasformazione di interesse prioritario per il Parco, in ambiti segnalati nella tavola di piano, che devono essere coordinati da specifiche forme di progettazione operativa integrata. Per tali progetti il P.A. si limita a dare alcune indicazioni di massima sulla localizzazione e sugli obiettivi da perseguire; gli strumenti urbanistici comunali, in sede di recepimento, dovranno definire gli strumenti attuativi e gli aspetti urbanistici qualitativi e quantitativi coerenti con le indicazioni del P.A.. In tali progetti deve essere messa a punto la concertazione delle azioni che competono a soggetti pubblici e privati diversi, ricorrendo anche con accordi di programma ed altre forme associative e cooperative previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142, in modo da individuare la migliore prospettiva

di fattibilità con l'utilizzo delle risorse finanziarie di diversa provenienza e da definire tempi e modalità per la coordinata realizzazione di opere a diversa destinazione funzionale.

5. I Progetti di intervento unitario, di cui all'articolo 36, si riferiscono ad ambiti segnalati in tavola di piano, in cui l'attuazione degli interventi deve essere coordinata da fase di progettazione operativa al fine di garantire l'unitarietà di concezione e di realizzazione. Qualora l'ambito individuato dal P.A. coinvolga il territorio di più Comuni, prima della progettazione dei relativi strumenti urbanistici attuativi sarà definito dall'Ente Parco, di concerto con i Comuni interessati, il documento preliminare di indirizzo al quale gli strumenti stessi dovranno essere uniformati. In tali ambiti fino alla approvazione dei Progetti sono ammessi solo interventi che non compromettano la realizzazione degli interventi secondo gli indirizzi definiti nel titolo IV.

I Progetti devono precisare gli interventi proposti attraverso analisi di supporto e determinazioni tecniche che ne consentano la valutazione sia in termini di fattibilità tecnico-economica, sia in termini di impatto ambientale e territoriale.

6. I progetti integrati e unitari potranno essere approvati solo dopo l'approvazione dei progetti tematici pertinenti per contenuto.

7. Al fine di dare attuazione ai programmi ed ai progetti di valorizzazione e in particolare di collaborare con i Comuni del parco per quanto previsto dal presente articolo, l'Ente istituisce l'Ufficio di piano nell'ambito della struttura tecnica e ne disciplina le modalità organizzative con apposite disposizioni regolamentari.

Capo III Controllo e valutazione dei processi attuativi

Articolo 6 Monitoraggio e gestione ambientale

1. Al fine del controllo degli effetti ambientali ed economico-sociali nel corso dell'attuazione del P.A., l'Ente promuove, in collaborazione con altri organismi di settore, ai sensi dell'articolo 16 comma 5 della legge istitutiva, l'aggiornamento delle analisi valutative svolte nell'ambito del P.A., nonché la raccolta sistematica di elementi conoscitivi, derivabili principalmente dalle attività amministrative e di servizio esercitate dall'Ente stesso, dai Comuni, dalla Provincia, dai Consorzi di Bonifica, dalla Regione, dal Corpo forestale dello Stato, dalle U.S.L. e da altri enti e organizzazioni, in particolare per quanto riguarda lo stato dei sistemi boscati, la lotta agli incendi, le dinamiche di utilizzo del suolo agricolo, le dinamiche della fruizione turistica, l'attuazione degli strumenti urbanistici locali e le altre dinamiche socio-economiche e ambientali che interessano le finalità strategiche del P.A..

2. Il sistema informativo di cui al comma 1 concorre a formare una banca dati in costante aggiornamento, che l'Ente Parco rende disponibile al pubblico e sulla quale fonda i propri indirizzi con riguardo a programmi e progetti, pareri su interventi, individuazione di priorità nel controllo e nella valorizzazione ambientale.

Articolo 7 Studio di impatto ambientale

1. Ferme restando le norme statali e regionali ivi comprese quelle sulla valutazione di impatto ambientale, ogni progetto di intervento sottoposto all'autorizzazione dell'Ente, ai sensi dell'articolo 16 della legge istitutiva, nonché dell'articolo 18 della legge regionale 16 agosto 1984, n.40 deve documentare secondo le indicazioni dell'apposito

Regolamento, di cui all'articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n.40 le possibili interferenze delle trasformazioni previste con gli elementi, gli ambiti e le relazioni tutelate, con riferimento particolare a quanto messo in evidenza nelle schede di Unità di Paesaggio di cui all'articolo 17.

2.(P) Nei Piani urbanistici o, nel caso in cui non sia stato fatto a livello urbanistico, nei singoli progetti sottoelencati, ove la disciplina del P.A. ne consenta la realizzazione, la documentazione deve essere integrata da un apposito studio di impatto ambientale secondo le indicazioni del Regolamento di cui al comma 1, tale da motivare la soluzione scelta e da precisare altresì le misure di mitigazione proposte per annullare o minimizzare gli impatti previsti:

- a) i progetti che prevedono interventi eccedenti la manutenzione e la ristrutturazione per opere che interessano gli impianti ad alto impatto ambientale di cui all'articolo 19, con particolare riguardo per quelli di recupero di aree estrattive che prevedano destinazioni diverse da quelle originarie;
- b) i progetti di nuovi tratti stradali di interesse sovralocale nelle aree di Parco e nelle zone limitrofe;
- c) i progetti di attrezzature ricettive superiori a 30 posti letto o termali di nuovo impianto;
- d) i progetti di trasformazione di aree attrezzate per lo sport e il turismo in zona agricola;
- e) gli interventi che comportano varianti al P.A..

3.(P) In ogni caso:

- a) per gli interventi di cui al comma 2 che coinvolgono direttamente ambiti di specifico interesse naturalistico o paesistico, lo studio di impatto ambientale deve riguardare gli effetti su tutto l'ambito;
- b) i progetti di opere ed infrastrutture di cui al comma 2 che modificano lo stato del suolo devono essere integrati da approfondimenti tecnici che ne mostrano la non interferenza con la corretta regimazione delle acque e con l'assetto geopedologico, o le misure di correzione e di sistemazione necessarie per eliminare eventuali rischi conseguenti alle interferenze suddette, con le modalità che sono precisate nel Regolamento di cui al comma 1 anche in riferimento alle normative in materia di polizia idraulica, di salvaguardia idrogeologica e di vincolo forestale.

Capo IV Categorie applicative

Articolo 8 Categorie di disciplina degli usi e delle attività

1. Ai fini della disciplina degli usi e delle attività le presenti norme fanno riferimento ai seguenti gruppi omogenei:

- a) usi naturalistici (UN): usi ed attività naturalistiche, complessivamente orientate alla prioritaria conservazione delle risorse e dell'ambiente naturale, con la riduzione al minimo delle interferenze antropiche, comprendenti l'osservazione scientifica e amatoriale, la contemplazione, l'escursionismo a piedi, a cavallo, in bicicletta, purché compatibile con lo stato dei luoghi;
- b) usi agro-forestali (UA): usi ed attività agro-forestali, complessivamente orientate alla manutenzione del territorio con le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali, ed alla conservazione dei paesaggi coltivati e del relativo patrimonio culturale, comprendente in varia misura le attività di gestione forestale, i servizi e le infrastrutture ad essa connesse, nonché le varie forme di coltivazione agricola del suolo, con i relativi servizi ed abitazioni;

- c) usi urbano-abitativi (UU): usi ed attività urbano-abitative, complessivamente orientate alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni dell'abitare, comprendenti in varia misura: residenze permanenti, coi servizi e le infrastrutture ad esse connessi, attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale; residenze temporanee, attrezzature ricettive o servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;
- d) usi specialistici (US): usi ed attività singolarmente o complessivamente orientati a scopi speciali, articolabili in:
 - 1) US1: attività di servizio pubbliche o di pubblico interesse, richiedenti impianti, attrezzature o spazi appositi;
 - 2) US2, attività produttive, commerciali od industriali richiedenti attrezzature o impianti con caratteri o dimensioni tali da non poter essere collocate in contesto urbano-abitativo;
 - 3) US3, attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi o infrastrutture appositi;
 - 4) US4, attività ricettive richiedenti attrezzature o impianti con caratteri o dimensioni tali da non poter essere collocate in contesto urbano-abitativo.

Articolo 9 Modalità degli interventi

1. Ai fini della disciplina degli interventi le presenti norme fanno riferimento, salvo più specifiche indicazioni, alle seguenti categorie:
 - a) conservazione, (CO 1): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla conservazione delle risorse naturali e dei processi biocenotici, delle risorse e delle testimonianze culturali, con le eventuali attività manutentive o di controllo dei tipi e livelli di fruizione strettamente connesse alla finalità conservativa;
 - b) conservazione attiva, (CO 2): comprendente anche interventi di eliminazione degli elementi infestanti o degradanti, parziali rimodellazioni del suolo per la sicurezza e la stabilità idrogeologica o per la fruizione naturalistica, nonché azioni di monitoraggio e tutti gli interventi diretti all'innesco o al controllo dei processi naturali;
 - c) manutenzione, (MA): comprendente le azioni e gli interventi volti alla manutenzione delle risorse primarie, dei paesaggi e del patrimonio culturale, con eventuali interventi di recupero leggero e diffuso, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale, strettamente finalizzati al mantenimento dei valori in atto;
 - d) restituzione, (RE): comprendente le azioni e gli interventi volti al ripristino di condizioni ambientali alterate da processi di degrado, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, al recupero del patrimonio abbandonato e al ripristino delle componenti naturali, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o d'alterazione e dei tipi o livelli di fruizione incompatibili, con le modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità;
 - c) riqualificazione, (RQ): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali anche radicalmente innovative ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto;
 - d) trasformazione, (TR): comprendente gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali, con modificazioni anche radicali dei valori esistenti, dirette sia al potenziamento delle strutture e degli usi; che al miglioramento delle condizioni preesistenti.

TITOLO II NORME PER PARTI DEL TERRITORIO

Capo I **Indicazioni generali**

Articolo 10 Indicazioni generali

1. Ai fini dell'articolazione territoriale della disciplina degli usi, delle attività e degli interventi, il P.A. delimita le zone classificate ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394 e dell'articolo 8 della legge istitutiva.

2. Ai fini dell'articolazione territoriale della tutela paesistica, il P.A. suddivide il territorio dei Colli in Unità di paesaggio, diversamente caratterizzate sotto il profilo ambientale e paesistico. Nelle schede ad esse relative sono rappresentati i sistemi di relazioni paesistiche ed ambientali che caratterizzano ciascuna Unità e sono considerate essenziali al fine di permetterne la fruizione e valorizzarne l'identità.

3.(P) In generale, salvo esplicita eccezione contenuta nelle norme e nelle tavole di piano, e con l'esclusione delle zone di urbanizzazione controllata, di cui all'articolo 15, nel territorio del Parco non sono ammesse le seguenti attività:

- a) l'apertura di nuove strade esclusi gli interventi relativi a progetti già approvati e finanziati al momento della adozione del Piano,
- b) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
- c) gli scavi od i movimenti di terreno suscettibili di alterare l'assetto paesistico od ambientale e in ogni caso gli intagli e i muri di altezza superiore ai 4 metri. Tuttavia per esigenze di sicurezza idrogeologica, antincendi e per la pubblica incolumità, accertate e documentate dall'autorità competente, sono consentiti tutti gli interventi, anche preventivi, necessari a tal fine.
- d) l'apertura di nuove cave;
- e) gli interventi che compromettono il regime o la qualità delle acque, sia superficiali che sorgive o in falda, fatti salvi gli interventi pubblici per utilizzo delle risorse idropotabili o attuati nell'ambito della legge regionale 10 ottobre 1989 n. 40;
- f) gli interventi che possono in qualsiasi modo aggravare situazioni di dissesto in atto sui versanti o di pericolosità idrogeologica;
- g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, se non per fini di studio o per le specifiche esigenze locali legate alle tradizioni alimentari, espressamente disciplinati dall'Ente nell'ambito del Regolamento o previsti dal Progetto Flora e Fauna fatti salvi gli interventi connessi alle attività agro-silvo-pastorali come previsto dall'articolo 8 comma 2 della legge regionale 15 novembre 1974, n.53;
- h) l'uso di mezzi motorizzati fuori strada, se non per l'attività agricola, i servizi forestali o di protezione civile e di soccorso, nonché per fini istituzionali di competenza del Ministero della Difesa;
- i) il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio con aeromobili, salvo che per operazioni di soccorso, antincendio e per ogni altro fine di sicurezza, nonché per i fini istituzionali di competenza del Ministero della Difesa;
- l) l'abbandono di rifiuti e la realizzazione di discariche, salvo quanto previsto negli appositi progetti dell'Ente;
- m) l'attività venatoria salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti, comunque esclusi nelle zone di riserva, devono avvenire in conformità al regolamento del parco redatto nell'ambito del progetto "flora e fauna", alle direttive

regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

4.(P) Nelle aree instabili e potenzialmente instabili non sono consentiti interventi edificatori e infrastrutturali salvo quelli che si rendono necessari per migliorare le condizioni di stabilità preesistente in coerenza con quanto viene definito nella carta delle penalità ai fini edificatori redatta a corredo degli strumenti urbanistici comunali a norma dell'articolo 10 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61. Ogni intervento edificatorio e infrastrutturale dovrà essere preceduto da puntuali indagini condotte sulla base delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici dell'11 marzo 1988.

Articolo 11 Classificazione delle zone e sottozone

1. Il territorio del Parco è suddiviso nelle seguenti zone:
 - a) zone di riserva naturale (RN), riferite ad ambiti che presentano eccezionali valori naturalistico-ambientali, nelle quali le esigenze di protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevalgono su ogni altra esigenza. La finalità conservativa, gli indirizzi gestionali e le limitazioni d'uso e d'intervento sono specificate distintamente per le due sottozone seguenti:
 - 1) zone di riserva naturale integrale (RNI), per le quali gli obiettivi consistono nella conservazione integrale dell'assetto naturalistico e delle sue dinamiche evolutive, con l'eliminazione o la massima riduzione possibile di ogni interferenza antropica in grado di minacciarle;
 - 2) zone di riserva naturale orientata (RNO), per le quali l'obiettivo consiste nell'orientamento dell'evoluzione degli ecosistemi presenti verso condizioni di maggior efficienza biologica e di miglior equilibrio ecologico, riducendo progressivamente le interferenze antropiche;
 - b) zone di protezione agro-forestali, collinari e pedecollinari (PR), caratterizzate dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali e produzioni agricole caratteristiche, nonché dalla presenza di insediamenti antropici, di un certo rilievo. Gli obiettivi per tali zone consistono nella conservazione, il ripristino e la riqualificazione delle attività, degli usi e delle strutture produttive caratterizzanti, insieme coi segni fondamentali del paesaggio naturale e agrario, quali gli elementi della struttura geomorfologica ed idrologica, i ciglioni, i terrazzamenti ed i sistemi di siepi ed alberature;
 - c) zone di promozione agricola, collinari e pedecollinari (PA), caratterizzate dall'esercizio di attività agricole, di allevamento e zootecnia, ove sono agevolate le colture che combinino l'incremento della redditività aziendale con la manutenzione delle caratteristiche naturalistiche ed ambientali delle singole aree. Gli obiettivi per tali zone consistono nella promozione e nella qualificazione delle attività agricole, nel duplice ruolo di fattore strutturante del paesaggio e dell'ambiente euganeo e di fattore di base per lo sviluppo economico e sociale del contesto territoriale.
 - d) zone di urbanizzazione controllata (UC), prevalentemente edificate, nelle quali le originarie caratteristiche naturalistiche o ambientali sono state profondamente o irreversibilmente trasformate dai processi urbanizzativi, ma che fanno parte integrante del sistema naturalistico e ambientale del Parco, o perché costitutive dell'ecosistema originario o perché funzionalmente necessarie per la sua gestione e fruizione. Gli obiettivi per tali zone consistono nel favorire lo sviluppo, la riorganizzazione e la riqualificazione urbanistica in modo da assecondare le esigenze di sviluppo economico e sociale delle comunità locali, stimolando le più opportune sinergie tra la valorizzazione e la fruizione del Parco e le attività locali, con

particolare riguardo per le attività termali, ricettive, turistiche, socioculturali e di servizio - e riducendo od eliminando le ragioni di conflitto od incompatibilità.

Capo II Norme per parti del territorio

Articolo 12 Zone di riserva naturale integrale

1. Gli indirizzi gestionali sono essenzialmente orientati alla salvaguardia ed al mantenimento degli equilibri biologici ed ambientali in atto, con la prevenzione e l'eliminazione dei fattori di disturbo endogeni ed esogeni. La fruizione degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico e culturale.

2.(P) Gli usi e le attività hanno carattere naturalistico (LTN) e gli interventi sono conservativi (C01). Pertanto sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi suddetti. In particolare, oltre alle attività di cui all'articolo 10, comma 3, sono vietati:

- a) l'esecuzione di tagli boschivi;
- b) ogni genere di scavo o di movimento di terreno;
- c) interventi di nuova edificazione o di installazione di manufatti di qualsiasi genere, comprese le recinzioni;
- d) l'introduzione di specie animali o vegetali suscettibili di provocare alterazioni dell'ambiente.

Articolo 13 Zone di riserva naturale orientata

1. Gli indirizzi tendono soprattutto al potenziamento delle funzionalità ecosistemiche, da conseguire attraverso l'avviamento dei soprassuoli all'alto fusto, la regimazione del governo a cedilo, l'ampliamento della bio-diversità vegetale e l'eliminazione o riduzione dei fattori di disturbo interni ed esterni.

2.(I) Gli usi e le attività hanno carattere naturalistico (UN), e comprendono la fruizione che, oltre agli scopi naturalistici, scientifici e didattici, può avere carattere sportivo o ricreativo (limitatamente a quelle attività che non richiedono l'uso di motori o di attrezzature fisse, e che non comportano comunque interferenze sulle biocenosi in atto). Inoltre sono ammesse le attività agroforestali (UA), preferenzialmente orientata al mantenimento delle colture esistenti e alle azioni di governo e trattamento del bosco, gli interventi conservativi (C01 e C02), manutentivi e di restituzione (MA e RE)

3.(P) Sono esclusi interventi di nuova edificazione nonché tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi suddetti e, con riferimento ai limiti generali dell'articolo 10 comma 3, sono ammessi, alle seguenti condizioni:

- a) interventi per apertura o completamento di strade solo per eventuali tratti non asfaltati ad esclusivo uso agroforestale e antincendio realizzati da enti pubblici competenti;
- b) trasformazione di incolti in aree coltivate, solo per governare l'imboschimento e per la ricostituzione di copertura vegetale con tecniche di ingegneria naturalistica sui terreni interessati da gravi processi erosivi in atto, con l'esclusione in ogni caso delle aree a "vegro", costituiti dai terreni incolti consolidati;
- c) interventi selvicolturali solo se attuati secondo gli indirizzi del P.A. per i diversi tipi forestali;

- d) movimenti di terreno e modificazioni dei reticoli idrici superficiali solo se finalizzati al mantenimento delle attività agropastorali in atto (purché compatibili con gli ecosistemi protetti) al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, alla difesa idrogeologica o al recupero ambientale di cave dismesse ed altre aree degradate, attraverso tecniche di ingegneria naturalistica.;
- e) ristrutturazioni degli edifici esistenti, con ampliamento degli annessi rustici limitato alle sole necessità del risanamento igienico funzionale, con superficie lorda di pavimento non superiore a mq. 80 secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n.24, con le cautele e le limitazioni previste dall'articolo 25;
- f) interventi relativi alla manutenzione ordinaria e al riordino degli impianti di emittenza radiotelevisiva esistenti, solo secondo le indicazioni contenute nell'articolo 19 e con le specificazioni del Progetto Antenne;

4.(P) E' altresì esclusa l' introduzione di specie animali o vegetali suscettibili di provocare alterazioni dell'ambiente. Sono consentite le attività indicate nelle tavole di piano purché siano compatibili con le norme del presente articolo.

Articolo 14 Zone di protezione agro-forestale

1. Gli indirizzi sono orientati a sostenere il mantenimento delle forme colturali tradizionali, con particolare riferimento ai vigneti, agli oliveti, ai castagneti, alla regimazione del ceduo e alle altre piante da frutto, a tesaurizzare le risorse idriche disponibili, ad agevolare le pratiche agro-forestali più opportune ai fini di cui sopra, a migliorare la qualità e la leggibilità del paesaggio agrario.

2.(I) Gli usi e le attività sono quelli agricoli (UA); sono ammessi gli usi abitativi (UU) e le attività ricettive, turistiche e del tempo libero (US3) purché compatibili con le finalità di cui al comma 1.

3.(I) Gli interventi propri sono di manutenzione e riqualificazione (MA e RQ), con programmati interventi di restituzione (RE) ad usi più naturalistici.

4.(I) Oltre alle utilizzazioni produttive tradizionali e compatibilmente con esse, gli ambiti interessati possono essere fruiti a scopi turistici, ricreativi, sportivi, didattici, scientifici e culturali, purché tali attività non richiedano nuove costruzioni e non determinino interferenze o sovraccarichi ambientali incompatibili con la conservazione o la riproducibilità delle risorse, o la riconoscibilità e la leggibilità del paesaggio. Sono ammessi altresì gli interventi previsti nelle "aree a destinazione speciale" (Z) e quant'altro esplicitamente definito nel P.A. o nei Progetti e segnalato in cartografia. In particolare per gli edifici preesistenti non più funzionali all'utilizzo del fondo sono ammesse ristrutturazioni con riusi residenziali, per servizi per la residenza e per il turismo purché il riuso sia compatibile con la localizzazione e con il mantenimento dei caratteri costruttivi tradizionali dell'edificio e non comporti opere indotte, quali recinzioni o strade, alteranti l'intorno.

5.(P) Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi suddetti e, con riferimento ai limiti generali dell'articolo 10 comma 3, sono ammessi, alle seguenti condizioni:

- a) interventi sui terreni boschivi e recentemente imboschiti, con esclusione dei "vegri", solo se attuati per governare l'imboschimento nei terreni di recente abbandono e per

- la ricostituzione di copertura vegetale con tecniche di ingegneria naturalistica sui terreni interessati da processi erosivi in atto;
- b) l'espianto di siepi, filari, alberate, previa comunicazione all'Ente Parco e con l'impegno di adeguata sostituzione;
 - c) gli interventi che modificano il regime delle acque, purché previsti in progetti approvati dall'Ente per realizzare vasche, serbatoi, per il miglioramento della bonifica, dei sistemi irrigui e delle necessità idriche per la sicurezza dagli incendi;
 - d) fatto salvo quanto previsto dai P.R.G. vigenti e adeguati alle disposizioni dell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n.24, sono consentiti gli interventi edilizi previsti per le sottozone E1 di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985 n. 24, limitatamente al riferimento agli articoli 4 e 7 stessa legge; sono consentiti l'ampliamento e la costruzione di annessi rustici nel rispetto del rapporto di copertura del 2% della superficie del fondo e comunque per una nuova superficie non superiore a 200 mq. I nuovi edifici dovranno essere realizzati in aderenza al fabbricato esistente e quando ciò' non sia possibile, nell'ambito dell'aggregato abitativo. In sede di adeguamento dei PRG comunali al Piano Ambientale saranno individuate le sottozone di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985 n.24 in conformità alle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla DGR 4/11/1986, n° 5833 e agli articoli 25 e 28 delle presenti norme, e comunque nel rispetto del rapporto di copertura del 2% della superficie del fondo e del limite di 200 mq. per nuova superficie;
 - e) le recinzioni, realizzate in siepi o pietra naturale locale a secco, o in altri materiali locali, o in rete metallica, a maglie larghe affiancata da siepe, e coerentemente inserite nella trama particellare;
 - f) i movimenti di terreno funzionali all'attività agricola, forestale ad esclusione delle sistemazioni fondiarie con asportazione di materiale purché autorizzati dall'Ente ove prescritto;
 - g) interventi per apertura o completamento di strade solo per eventuali tratti non asfaltati ad esclusivo uso agroforestale e antincendio o quelli realizzati da Enti pubblici competenti.

Articolo 15 Zone di promozione agricola

1. Gli indirizzi sono orientati a sostenere lo sviluppo della agricoltura con la piena e razionale utilizzazione delle risorse e delle potenzialità ambientali, favorendo nel contempo le azioni che riducono gli impatti ambientali negativi. A tal fine l'Ente è impegnato ad utilizzare nelle forme più ampie e articolate gli incentivi economici e gli strumenti di sostegno previsti da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, e ad indirizzare e coordinare i programmi di servizi e di infrastrutturazione per l'agricoltura di enti di settore pubblici e privati.

2.(I) Gli usi e le attività sono quelli agricoli (UA); sono ammessi gli usi abitativi (UU) e le attività ricettive, turistiche e del tempo libero (US3).

3.(I) Gli interventi tendono alla riqualificazione del territorio agricolo (RQ), con manutenzione e riqualificazione del patrimonio edificato (MA e RQ) e recupero delle aree degradate (RE). Compatibilmente con tali fini prioritari sono favorite le iniziative che tendono a migliorare la fruibilità sociale del territorio per usi turistici, ricreativi, sportivi, didattici e culturali, che non richiedano nuove costruzioni od infrastrutture, salvo quelle esplicitamente previste dal P.A.. In particolare per gli edifici preesistenti sono ammessi riusi residenziali, per servizi per la residenza e per il turismo o per attività

artigianali complementari purché il riuso sia compatibile con la localizzazione e con il mantenimento dei caratteri costruttivi dell'edificio e non comporti nuove opere indotte, quali recinzioni o strade alteranti l'intorno, comunque secondo le destinazioni d'uso stabilite dal PRG.

4.(I) Interventi ed attività non direttamente connessi con l'agricoltura sono ammessi nelle aree a destinazione speciale (Z) o quando esplicitamente definiti nel Piano ambientale o nei Progetti e segnalati in cartografia.

5.(P) Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono ammessi comunque con le seguenti limitazioni:

- a) l'apertura di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti è ammissibile ad esclusivo uso agricolo forestale la cui necessità è documentata da piani aziendali approvati dall'Ente Parco, nonché per gli interventi consentiti ai sensi dell'articolo 27 e specificamente segnalati in carta di piano nonché per esigenze di miglioramento della viabilità a favore dei residenti sulla base dei progetti redatti dai comuni;
- b) l'esecuzione di tagli di alberature, siepi e filari, anche parziali, solo in quanto necessari alla normale tecnica di manutenzione oltre che di eventuale reimpianto previa comunicazione all'Ente Parco;
- c) gli interventi che modificano il regime delle acque, solo se previsti in progetti approvati dall'Ente Parco per realizzare vasche, serbatoi, per il miglioramento della bonifica, dei sistemi irrigui e delle necessità idriche per la sicurezza dagli incendi;
- d) la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti solo per le attività agricole, agrituristiche o per la residenza dell'imprenditore agricolo, dei suoi parenti fino al secondo grado, dei coadiuvanti e/o dipendenti, secondo le indicazioni di cui agli articoli 25 e 28;
- e) le recinzioni, realizzate in siepi o pietra naturale locale a secco, o in rete metallica a maglia larga affiancata da siepe;
- f) i movimenti di terreno funzionali all'attività agricola, forestale, purché autorizzati dall'Ente ove prescritto.

6.(P) Fatto salvo quanto previsto dai P.R.G. vigenti e già adeguati alle disposizioni dell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n.24, sono consentiti fino all'entrata in vigore della variante di adeguamento al P.A., gli interventi di cui alla sottozona E1.

Articolo 16 Zone di urbanizzazione controllata

1. La disciplina degli usi, delle attività e degli interventi é stabilita dagli strumenti urbanistici locali, che devono uniformarsi agli indirizzi fissati dal P.A. fatte salve le prescrizioni immediatamente prevalenti poste dallo stesso P.A. individuate nelle successive norme ed in cartografia.

2.(I) Gli usi e le attività sono quelli generalmente urbani (UU) o specialistici (US); gli interventi fondamentali volti alla riqualificazione delle aree urbanizzate e del patrimonio edificato (RQ), al recupero delle aree degradate (RE) e al completamento con trasformazione dei bordi urbani (TR).

3.(I) Gli indirizzi previsti dal P.A. in tali zone sono:

- a) favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'assetto urbanistico in modo che esso, oltre a rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori la qualità dei servizi e arricchisca le opportunità di fruizione del Parco; in particolare con la

formazione di varchi d'accesso caratterizzati, in grado di svolgere funzioni d'informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori;

- b) favorire l'integrazione del Parco nei contesto ambientale e territoriale, controllandone l'accessibilità dalle aree urbane ed assicurando la massima possibile coerenza tra l'assetto urbanistico e gli spazi naturali, in particolare tra le risorse naturalistiche delle aree interne, le risorse termali di Bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei e le risorse culturali del sistema Monselice-Este-Montagnana;
- c) eliminare o mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative critiche per la leggibilità, l'immagine e la funzionalità del Parco, con interventi per attrezzature e servizi di interesse del Parco che comportino anche il ridisegno dei margini, il riordino delle aree di frangia, la ricomposizione dei fronti urbani,
- d) evitare o contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolare viabilistici, che possono generare flussi di traffico o altri effetti indotti negativi per la tutela delle risorse e dell'immagine del Parco, in particolare negli accessi e ai bordi delle aree a maggiore concentrazione (Abano-Montegrotto, Este, Monselice).

4.(I) Al fine di contenere eventuali effetti negativi sul Parco provocati dallo sviluppo urbano gli strumenti urbanistici locali devono in particolare disciplinare:

- a) la localizzazione, le tipologie edilizie e le altezze degli edifici dei nuovi insediamenti, in modo tale da non indebolire o degradare o mutilare la leggibilità del Parco dai canali di fruizione esterni (con particolare riguardo per le relazioni visive evidenziate dal P.A.) e, inversamente, i valori panoramici fruibili dai principali punti e canali di fruizione interni al Parco;
- b) le trasformazioni fisiche e funzionali del patrimonio edilizio esistente, in modo tale da salvaguardarne i valori storici, culturali, documentari ed ambientali tenendo conto dei sistemi di relazioni che li legano al Parco, con particolare riguardo per i centri storici ed i beni di specifico interesse culturale, artistico o documentario;
- c) le reti infrastrutturali, i sistemi del verde e delle acque pubbliche e l'arredo urbano, in modo tale da rispettare il disegno storico delle bonifiche e dell'accolturazione collinare, evitando alterazioni nei sistemi di accesso e di fruibilità del Parco, fatte salve le innovazioni specificamente indicate dal P.A.;
- d) la distribuzione del traffico e delle attività potenzialmente inquinanti, in modo tale da evitare o ridurre i danni e i rischi per le risorse del Parco, con particolare riguardo per quelle di maggior sensibilità, evidenziate dal P.A..

5.(I) Gli indirizzi in relazione alle diverse tipologie insediative sono specificati all'articolo 26 con riferimento alle:

- a) aree urbane consolidate;
- b) fasce di sviluppo urbanistico diffuso o specialistico;
- e) aree specificamente destinate ad insediamenti artigianali o industriali;
- d) aree specificamente destinate ad attrezzature ricettive e termali;
- e) aree destinate ad attrezzature e servizi per il verde, la ricreazione, lo sport.

Articolo 17 Unità di paesaggio

1.(P) In ciascuna delle Unità di paesaggio, di cui all'articolo 10, comma 2, devono essere rispettati specifici indirizzi, volti a salvaguardare il sistema di relazioni paesistiche ed ambientali che la identifica e caratterizza. Essi sono espressi dalle Schede per Unità di paesaggio allegate alle presenti norme di attuazione, che evidenziano, per ciascuna di esse:

- a) gli indirizzi da seguire per tutelarne e valorizzarne l'identità, l'immagine ed il ruolo paesistico complessivo;
- b) le relazioni funzionali, ecologiche e paesistiche da conservare, ripristinare, qualificare o potenziare, con la specificazione e l'evidenziazione cartografica degli elementi e delle componenti interessate, esistenti o in progetto, nonché degli eventuali elementi o fattori di degrado, detrazione o discontinuità da rimuovere od attenuare.

2.(P) Nelle schede di Unità di paesaggio la parte descrittiva prevale sulle indicazioni grafiche. Le schede per Unità di paesaggio forniscono criteri ai Comuni per la pianificazione urbanistica comunale e alla Commissione Tecnica per i pareri di cui all'articolo 16 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.38.

3. Le relazioni considerate concernono in particolare:
 - a) le relazioni funzionali tra luoghi, attività od impianti diversamente localizzati, rilevanti ai fini della fruizione e dell'organizzazione del Parco per l'Unità di paesaggio considerata;
 - b) le connessioni ecologiche tra ambiti naturali a diversa caratterizzazione, costitutive della rete ecologica di cui all'articolo 22, comprendenti i "corridoi ecologici", le aree di stazionamento e gli "ambiti di connessione";
 - c) gli oggetti della fruizione visiva che deve essere tutelata, suddivisi in:
 - 1) i sub-ambiti di integrazione paesistica, caratterizzati da rapporti di solidarietà particolarmente intensi tra elementi paesistici oggetto della fruizione visiva;
 - 2) le morfologie strutturanti di versante, costituite dalle aree di versante di specifico interesse per la struttura formale dell'Unità, nel loro rapporto con gli altri elementi evidenziati;
 - 3) le morfologie strutturanti di pianura, costituite dalle aree piane di specifico interesse per la struttura formale dell'Unità, nel loro rapporto con gli altri elementi evidenziati;
 - 4) i margini di definizione formale o di separazione tra componenti ambientali a diversa caratterizzazione;
 - 5) i bordi edificati dei centri e dei nuclei storici o delle relative espansioni, in quanto delimitazioni formali essenziali ai fini della loro leggibilità soprattutto dai percorsi e dai punti panoramici evidenziati;
 - d) gli ambiti ed i punti dai quali deve essere garantita la fruizione visiva, distinti in:
 - 1) i percorsi e i punti panoramici, nel loro rapporto visivo con gli altri elementi specificamente evidenziati;
 - 2) gli assi e i fulcri di fruizione visiva, nel loro rapporto con le prospettive salienti dell'Unità;
 - e) gli elementi di detrazione visiva o di discontinuità, che pregiudicano od ostacolano le relazioni considerate.

4. L'Ente Parco, d'intesa con gli altri soggetti a vario titolo interessati, promuove interventi volti ad aumentare la consistenza, la fruibilità e la funzionalità delle relazioni evidenziate nelle Schede, in particolare coi Progetti di cui al Titolo IV.

5.(P) Con riferimento alle relazioni evidenziate nelle Schede, devono essere rispettati i seguenti criteri:

- a) relazioni da conservare (C): esclusione di interventi che possano pregiudicarne la fruibilità o l'efficienza, ed in particolare:

- 1) relazioni funzionanti: divieto di ogni trasformazione fisica o funzionale che possa ostacolare le comunicazioni tra gli elementi interessati ferma restando la possibilità di apportare leggere modificazioni al relativo tracciato;
 - 2) connessioni ecologiche: valgono le prescrizioni dell'articolo 22, comma 8;
 - 3) relazioni visive: divieto della costruzione o dell'ampliamento di edifici, manufatti, barriere vegetali od elementi d'arredo urbano o stradale che possano intercettarle o precluderle;
- b) relazioni da ripristinare (R): oltre alle esclusioni di cui al punto precedente, obbligo, nel caso di interventi di trasformazione ammessi, di provvedere al ripristino delle condizioni di fruibilità e di funzionalità con l'eliminazione degli elementi di degrado, detrazione o discontinuità;
- c) relazioni da qualificare (Q): oltre alle esclusioni di cui ai punti precedenti, obbligo di orientare gli interventi ammessi in modo tale da conseguire una miglior fruibilità ed efficienza, anche con l'eliminazione o la mitigazione degli elementi di degrado, detrazione o discontinuità; ed in particolare, per quelle ecologiche, con gli interventi di cui all'articolo 22, comma 8;
- d) relazioni da potenziare (P): valgono le esclusioni e gli obblighi di cui al punto precedente.

6.(P) I progetti di nuove edificazioni e/o urbanistici sottoposti ad autorizzazione dell'Ente debbono presentare idonea documentazione grafica e fotografica, atta a consentire la verifica, da parte della Commissione Tecnica, del rispetto dei criteri enunciati nelle rispettive schede per Unità di Paesaggio. Per i progetti di cui all'articolo 7, comma 2, per la formazione e l'adeguamento dei Piani Urbanistici, lo studio di impatto ambientale deve riguardare anche le possibili interferenze con le relazioni evidenziate nella relativa scheda di Unità di Paesaggio. I Comuni in sede di formazione o adeguamento degli strumenti urbanistici devono applicare gli indirizzi del presente articolo e delle schede di Unità di Paesaggio anche nelle aree limitrofe.

Articolo 18 Aree limitrofe

1.(I) Nelle aree limitrofe all'area del Parco, espressamente considerate nelle tavole del P.A., per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali e degli altri strumenti di pianificazione territoriale, valgono, oltre alle specifiche indicazioni cartografiche ed alle ulteriori specificazioni recate dalle presenti norme, i seguenti indirizzi generali:

- a) gli sviluppi urbanizzativi e infrastrutturali devono essere dimensionati e articolati sul territorio in modo da:
 - 1) non pregiudicare la leggibilità del paesaggio dei Colli, in particolare lungo i principali con visuali fruibili dalle arterie principali e dalle strade alzaie;
 - 2) non interrompere i corridoi ecologici (alberate, corsi d'acqua etc.) che connettono il Parco alle principali aree naturali e seminaturali del contesto;
- 3) non compromettere la trama di fondo dei paesaggi agrari, con particolare riferimento ai segni e alle infrastrutture delle bonifiche;
- b) l'organizzazione della viabilità e dei trasporti deve essere coerente con le finalità ed i criteri delineati dal P.A. per la salvaguardia e l'accessibilità del Parco; in particolare, al fine di diminuire l'intensità del traffico motorizzato interno e di dirottare dal Parco il traffico pesante di attraversamento, l'Ente agisce in tutte le sedi competenti per promuovere la diminuzione di carico della SS. 16, della SS. 10 e della SS. 247; il potenziamento del ruolo di trasporto metropolitano della ferrovia tra Padova e Montagnana e il miglioramento dei collegamenti tra le stazioni e il Parco; il

potenziamento del ruolo del trasporto pubblico a servizio dei residenti e del turismo nel Parco; la valorizzazione della navigabilità turistica nel sistema storico delle vie d'acqua:

- 1) la diminuzione di carico della SS.16, ottenibile potenziando le connessioni della viabilità locale (in particolare nella conurbazione Abano-Montegrotto) con l'autostrada;
- c) la disciplina urbanistica deve assicurare omogeneità di trattamento alle aree esterne ed interne al Parco, fatte salve le prescrizioni specifiche vigenti all'interno, soprattutto nei casi in cui il confine del Parco divide situazioni unitariamente consolidate;
 - d) le prescrizioni ed i progetti per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale devono perseguire il massimo coordinamento delle iniziative, soprattutto per quanto concerne la valorizzazione dei sistemi culturali di dimensione territoriale, come nel caso dell'asse Monselice-Este-Montagnana;
 - e) le prescrizioni ed i progetti per gli impianti tecnologici e produttivi (in particolare per le cementerie e i depuratori) devono essere coordinati entro piani sovralocali, che tengano conto delle strategie delineate dal P.A..

TITOLO III

NORME PER PARTICOLARI CATEGORIE D'INTERVENTO, D'OPERE O DI RISORSE

Capo I Attività ed impianti incompatibili o ad alto impatto ambientale

Articolo 19 Attività ed impianti incompatibili o ad alto impatto ambientale

- 1.(P) Sono incompatibili con le finalità del Parco le seguenti attività ed impianti:
- a) le attività ed impianti estrattivi fatto salvo quanto consentito dall'articolo 20 commi 7, 8, 10 e dalla legge regionale 10 ottobre 1989, n.40;
 - b) le installazioni di impianti per l'emittenza radiotelevisiva, salva la rilocalizzazione di cui al comma 3 seguente;
 - c) gli impianti produttivi ad alto impatto ambientale, quali le cementerie;
 - d) gli allevamenti zootecnici intensivi, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, come definiti dalla D.G.R. 7949/89;
 - e) altri impianti o infrastrutture ad alto rischio ambientale, quali gli elettrodotti, le discariche, e le attività di rottamazione.
2. (P) Le attività ed impianti di cui al comma 1, compresi quelli già presenti, sono ammessi all'interno del Parco nei limiti e alle condizioni specificate nelle norme seguenti, esclusivamente per ragioni di pubblica utilità non altrimenti soddisfacibili.
- 3.(P) Per quanto concerne le cementerie esistenti individuate nella tavola C3 in aree di riconversione fisica e funzionale con la numerazione 15, 16 e 17 e per le quali è prevista la approvazione di progetti di intervento unitario ai sensi dell'articolo 36, l'Ente potrà sollecitare la conclusione di accordi di programma con la Regione, il Ministero dell'ambiente, i comuni e gli altri soggetti pubblici competenti, ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1991, n.394 e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, per il coordinamento delle azioni di contenimento dell'impatto ambientale e paesistico e per concertare, con le aziende stesse, strategie di adeguamento, ed eventuale riconversione e/o rilocalizzazione delle attività e degli impianti. In ogni caso gli interventi eccedenti la manutenzione e l'adeguamento degli impianti e delle strutture e le ristrutturazioni interne, sono subordinati alla stipula di apposite convenzioni, con la partecipazione dell'Ente Parco e dei Comuni interessati, che definiscano in particolare:
- a) le modalità e i tempi di prosecuzione dell'attività, con particolare riguardo per il traffico indotto;
 - b) le modalità e i tempi delle eventuali dismissioni, nonché delle condizioni di riuso dei sedimenti e dei fabbricati, da verificare nell'ambito degli strumenti urbanistici locali, secondo le indicazioni del PA.;
 - c) i programmi di investimento, di riassorbimento occupazionale e di eventuale rilocalizzazione in aree esterne.
4. L'Ente Parco è impegnato - d'intesa con gli enti locali interessati e le altre autorità competenti - a promuovere il controllo sulla consistenza e composizione delle emissioni causate dall'attività delle cementerie di cui al comma 3.
- 5.(P) Per quanto concerne gli impianti per le radiotelecomunicazioni legittimamente esistenti, la loro permanenza è di norma ammessa negli attuali siti in via transitoria e con modalità e scadenze da concordare con gli enti competenti e gli operatori concessionari. Il progetto antenne, compatibilmente con il mantenimento delle funzionalità operative

definisce i tempi e i modi per la loro rilocalizzazione nelle aree appositamente indicate, nelle parti sommitali del Monte Venda, del Monte Grande e del Monte Gallo o in altri siti da esso individuati. Nei siti citati devono essere realizzate, anche con la partecipazione dell'Ente e con le specificazioni del Progetto Antenne, attrezzature unitariamente progettate per limitarne l'impatto ambientale, in modo da ospitare tutti gli impianti legittimati all'installazione. A tal fine l'Ente può promuovere la costituzione di apposite strutture tecniche e operative, ovvero la partecipazione in società con altri soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 16 della legge istitutiva. La rilocalizzazione degli impianti esistenti nelle vette di cui sopra è subordinata alla stipula di convenzioni che impegnino alla realizzazione del recupero ambientale delle aree da dismettere, con interventi di smontaggio e rimozione delle attrezzature e restituzione naturalistica, a carico dei concessionari. Nelle aree da dismettere sono vietati gli interventi non strettamente finalizzati alla manutenzione ordinaria degli impianti esistenti e alla conservazione o al recupero naturalistico, nonché la sosta di persone ed animali, - entro perimetri da segnalarsi con modalità, specificate nell'apposito regolamento o nel Progetto Antenne.

6.(P) Per quanto concerne gli altri impianti e infrastrutture incompatibili esistenti alla data di adozione del presente Piano, di cui al comma 1 lettere d) ed e) da individuare in sede di adeguamento dello strumento urbanistico comunale, compresi quelli eventualmente individuati nell'ambito del Regolamento, ogni intervento eccedente la manutenzione ordinaria e straordinaria, è subordinato al rispetto della normativa regionale e statale a riguardo della verifica o valutazione di compatibilità ambientale e, all'infuori dell'ambito applicativo di queste ultime, da uno studio di impatto ambientale, che dovrà in particolare documentare l'assenza di apprezzabili interferenze con le aree e le risorse di interesse paesistico o ambientale evidenziate dal P.A., con le modalità di cui all'articolo 7. Anche per tali impianti l'Ente promuoverà iniziative per la loro rilocalizzazione in tempi, modalità e garanzia da definirsi anche in via convenzionale con i soggetti pubblici e privati interessati. All'interno del Parco non sono comunque ammessi impianti di rottamazione.

Articolo 20 Cave e attività estrattive

1. La disciplina delle attività estrattive e dei relativi interventi di recupero ambientale fa riferimento ai caratteri specifici di ciascun sito, al tipo di prodotto, all'esistenza o meno di attività in atto.

2.(P) Le modalità di intervento ed i relativi termini quantitativi e temporali, saranno specificate nel Progetto Cave e nei progetti di recupero, dovranno corrispondere alle definizioni di cui all'articolo 9 con le seguenti precisazioni:

- a) conservazione (CO 1), da applicare in generale nelle cave dismesse non evidenziate nella tavola di piano;
- b) conservazione attiva (CO 2), da adottare nelle cave dismesse non evidenziate nella tavola di piano, qualora siano necessarie misure per la messa in sicurezza di fronti di cava, da attuarsi comunque senza prelievi di materiale;
- c) manutenzione (MA), da adottare per la messa in sicurezza dei fronti di cava e per il mantenimento dei segni di forte caratterizzazione paesistica; anche con l'inserimento di attrezzature di minimo impatto, atte a favorire la fruizione didattica, scientifica e ambientale, e con la movimentazione del materiale, senza prelievi;

- d) restituzione (RE), da attuare con la rivegetazione dei versanti con le opportune specie autoctone, e con la movimentazione del materiale, nonché con riporti idonei al recupero dei siti, senza prelievi;
- e) riqualificazione (RQ), da effettuare nel caso di cave con impatto paesistico particolarmente forte e di elevata criticità, in cui il recupero può comportare, oltre alla movimentazione e al riporto dei materiali, anche prelievi produttivi, rigorosamente finalizzati a configurare una sistemazione definitiva dei siti;
- f) trasformazione (TR), da adottare negli ambiti di recupero integrato nei quali è ammessa la prosecuzione dell'attività, assicurando comunque in ogni fase il recupero di accettabili condizioni ambientali e la massima possibile riduzione degli impatti paesistici ed ambientali, nonché le opportunità di riuso funzionale specificate dal P.A. e/o dal Progetto Cave.

3.(P) Non sono ammesse attività estrattive, prelievi o movimentazioni di materiali di scavo fuori dai siti a cui si riferisce ciascuna autorizzazione e oltre i limiti fissati, né riusi incompatibili con quelli ammessi, sito per sito, dalle presenti norme.

4.(P) Ogni attività effettuata nei siti estrattivi, che comporti alterazioni dello stato dei luoghi - fatti salvi gli interventi di rinaturalizzazione senza scavi - è subordinata all'approvazione da parte dell'Ente di un apposito Progetto di recupero ed alla stipula della relativa convenzione. Tale progetto deve prevedere la sistemazione dell'intero sito estrattivo, come specificato nelle schede del Progetto Cave e può essere esteso a più siti, con particolare riferimento agli "ambiti di recupero integrato". Il progetto di recupero può prevedere l'acquisizione delle aree da parte di Enti pubblici e la ridestinazione delle cave dismesse ad usi diversi da quelli agricoli o naturalistici, nei soli casi e secondo le indicazioni recate dalla cartografia del P.A., ed ulteriormente specificate dal Progetto Cave e recepite negli strumenti urbanistici locali.

5.(P) In particolare il progetto di recupero deve contenere:

- a) carta topografica estesa all'area contestuale, con rilievo planoaltimetrico dello stato di fatto, in scala 1:1000;
- b) valutazione, attraverso apposite indagini geotecniche di dettaglio, delle quantità e della qualità dei materiali complessivamente coinvolti nell'intervento, differenziando quelli da destinare al mercato e quelli da movimentare ed utilizzare nelle opere di recupero dei rispettivi ambiti (integrati e non);
- c) relazione generale di inquadramento dell'ambito paesistico-ambientale di influenza diretta e indiretta dell'intervento, con specifico riferimento alle schede di Unità di Paesaggio del P.A. ;
- d) relazione geologica, e relativa cartografia tematica geologica e geomorfologica in scala 1:1000, indirizzata a porre in rilievo la stabilità dei versanti, attuale e prevista, nonché la caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso interessato dal progetto;
- e) relazione idrologica ed idrogeologica del territorio interessato, che ponga in rilievo il rapporto fra estrazione/rimodellamento e scorrimento superficiale e sotterraneo delle acque; particolare attenzione dovrà essere posta nel caso di presenza di manifestazioni termali in prossimità dei siti estrattivi per valutarne gli eventuali impatti negativi;
- f) relazione sulle caratteristiche naturalistiche e vegetazionali attuali e in progetto;
- g) tavole di progetto, in scala non inferiore a 1:500, contenenti le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento (di durata comunque non superiore ai 5 anni) e della sistemazione finale prevista;

- h) bozza di convenzione o di atto unilaterale di impegno, con apposite clausole sanzionatorie e fidejussorie limitatamente alle cave abbandonate o dismesse, a garanzia degli impegni assunti nelle modalità di attuazione e nella sistemazione finale prevista dal progetto, da sottoporre a verifica annuale, in contraddittorio tra l'Ente Parco e la ditta concessionaria.

6.(P) I progetti di recupero inoltre devono contenere uno studio che verifichi l'esistenza di un favorevole rapporto fra carichi ambientali e livelli produttivi, nonché limitatamente alle cave in atto, fra quantità di materiale estratto e quantità di materiale da commercializzare, per orientare la definizione delle tecniche di intervento e favorire la valutazione delle possibili alternative.

7. L'Ente può costituire o partecipare a società, ai sensi dell'articolo 16 della legge istitutiva, con altri soggetti pubblici e privati, per favorire od attuare interventi di recupero secondo le indicazioni del P.A., restando comunque i costi del recupero a carico degli eventuali concessionari.

8.(P) L'attività estrattiva delle cave di calcare e marna da cemento cessa improrogabilmente al completamento dei progetti di ricomposizione e recupero previsti dal progetto cave. Gli interventi per la ricomposizione ambientale e la destinazione finale d'uso sono fissati come segue, per ogni sito, coerentemente con le ulteriori specificazioni del Progetto Cave:

- a) Cava Costa (1): il progetto di ricomposizione ambientale deve prevedere interventi di sistemazione con movimentazioni localizzate per favorire diverse destinazioni d'uso di interesse per il Parco (piccol parcheggio, area di sosta e di interscambio, area di interesse didattico naturalistico), compatibili fra loro contemporaneamente purché opportunamente progettate e coordinate; modalità di intervento ammessa: MA, manutenzione;
- b) Cava Branchine (15): il recupero del sito a fini agricoli è direttamente definibile sulla base dell'autorizzazione vigente e compatibile con la sistemazione dei versanti già prevista; modalità di intervento ammessa: RE, restituzione;
- c) Cava Monte Fiorin (16): il progetto di recupero dell'intera area, in cui sono ammessi anche utilizzi turistici sportivi dev'essere orientato alla ricostituzione di una porzione di bosco pianiziale per almeno tre quarti della superficie disponibile; modalità di intervento ammessa: MA, manutenzione;
- d) Cava Piombà (25): il progetto di recupero deve mirare a una rimodellazione del sito diminuendo le maggiori pendenze dei fronti di cava, anche con lo stoccaggio di materiali inerti di scarto o di demolizione, secondo un progetto che risponda ai requisiti di legge per le discariche di inerti; modalità di intervento: RE restituzione;
- e) Cava Cucuzzola (28): il progetto di recupero dev'essere orientato alla intensa rivegetazione boschiva dei versanti e, nella parte pianeggiante al reinserimento dell'attività agricola; modalità di intervento ammessa: RE, restituzione.

9.(P) L'Ente, ai sensi dell'articolo 16 della legge istitutiva può autorizzare, con provvedimento del Consiglio, le cave di trachite in atto nei limiti quantitativi massimi pari a quanto già estratto, mediamente all'anno, per ciascun sito nell'ultimo quinquennio.

10.(P) Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere g) ed h) della legge regionale 10 ottobre 1989, n.38, saranno fissati dal Progetto Cave che dovrà essere adottato e trasmesso alla Regione dall'Ente Parco entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente piano.

11.(I) Il Progetto Cave specifica le modalità di intervento, di recupero e, nei casi ammessi, di coltivazione, indicate dal P.A. per ciascun sito, definendo in particolare le quantità estraibili nell'arco temporale di riferimento assunto. Tale definizione dovrà assicurare il conseguimento degli obiettivi ambientali e funzionali stabiliti dal RA., con particolare riguardo per la riduzione degli impatti e per la ricomposizione paesistica, congiuntamente agli obiettivi produttivi non altrimenti soddisfacibili, in termini di quantità e di qualità del prodotto estratto. Nei siti individuati come estrattivi ogni indicazione puntuale riportata in cartografia dovrà essere valutata nell'ambito del progetto cave.

12.(P) Salvo diversa esplicita indicazione del Progetto Cave, i macchinari, le attrezzature e i manufatti, nonché le strade di accesso ai punti di escavazione e ai piazzali, utilizzati per l'esercizio dell'attività estrattiva e per la lavorazione dei materiali di cava devono essere smantellati entro dodici mesi dal termine della suddetta attività, e le aree liberate devono essere recuperate secondo progetto e in accordo con le modalità di intervento previste.

13.(I) Nei laghi di Arquà e di Lispida possono essere concessi prelievi di fanghi ad uso termale per gli stabilimenti del bacino euganeo. Gli operatori concessionari del prelievo devono effettuare gli opportuni approfondimenti geotecnici per accertare la dimensione e le caratteristiche del materiale esistente in sito (giacimento), fornendo le informazioni relative alle quantità ed alle modalità di prelievo annuo e allegando elementi utili per la valutazione degli impatti indotti, che sono valutati dall'Ente Parco anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 25 del Piano di utilizzo delle risorse termali (PURT).

Capo II Elementi e sistemi di interesse naturalistico

Articolo 21 Acque superficiali e sorgive

1.(P) I calti ed i corsi d'acqua, ivi compresi i canali, all'esterno delle zone di urbanizzazione controllata del P.A., sono soggetti alle seguenti prescrizioni, da applicarsi nei tratti segnalati in tavola di piano, per fasce di 50 metri di profondità su ambo i lati dalla sponda o dall'unghia esterna dell'argine:

- a) non sono consentite nuove costruzioni o interventi infrastrutturali, esclusi quelli esplicitamente previsti nelle tavole del P.A. e gli interventi di cui alle lett. a) b) c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n.457 nonché gli interventi di ampliamento di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 1985, n.24;
- b) non sono ammesse opere di copertura, intubazione, interrimento degli alvei e dei corsi d'acqua, né interventi di canalizzazione, derivazione di acque, ostruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramenti, se non strettamente finalizzati ad opere per la difesa e la valorizzazione del patrimonio agroforestale, per utilizzi agricoli o idropotabili approvati dall'Ente o per altri interventi di interesse del Parco previsti nel P.A., e sulla base di studi tecnici che ne dimostrino la necessità e l'insostituibilità;
- c) gli interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica, devono applicare tecniche e metodi dell'ingegneria naturalistica, o che, comunque, garantiscano la continuità dell'ecosistema e la ricostituzione del manto vegetale.

2.(I) Gli strumenti urbanistici comunali in sede di adeguamento al P.A. , possono individuare motivatamente i calti ed i corsi d'acqua non compresi nelle fattispecie di cui all'articolo 27 comma 4, p. 6 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, per i quali le

suddette prescrizioni si applicano per fasce di profondità diverse da quelle indicate nel presente articolo, comunque non inferiori a metri 10.

3.(I) L'Ente promuove, con accordi di programma con gli enti competenti, interventi di recupero e rinaturalizzazione delle fasce ripariali degradate da interventi impropri o da processi di dissesto, inserendoli con priorità nei Programmi biennali di attuazione qualora ricadano in aree di specifico interesse naturalistico individuate nel P.A..

4. Le acque minerali e termali e il loro utilizzo sono tutelati con riferimento alle norme contenute nella legge regionale 10 ottobre 1989, n.40 nonché nel PURT.

5.(P) L'Ente Parco promuove il censimento delle sorgenti, con esclusione delle acque di cui al comma 4, e dei loro utilizzi, e la predisposizione di un servizio tecnico di prospezione geologica, anche al fine di facilitare la delimitazione, da parte della Regione e dei comuni, delle aree di rispetto cui si applicano le limitazioni del DPR 24 maggio 1988, n. 236. In carenza di tale delimitazione valgono, per le sorgenti localizzate nelle tavole di piano, le seguenti prescrizioni:

- a) nel raggio di m.10 intorno alle sorgenti e ai pozzi, sono vietati interventi e attività che non siano esclusivamente riferiti alle opere di presa autorizzate e alle sistemazioni naturalistiche dei luoghi;
- b) nel raggio di m. 200 dalle opere di presa valgono le limitazioni di cui all'articolo 6 del DPR 236/1988.

6.(I) L'Ente, sentita l'autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi che non possono essere captate e si pronuncia sull'ammissibilità delle captazioni, ai sensi dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n.36. L'Ente promuove la rilocalizzazione delle opere di presa per utilizzi idropotabili o agricoli, insistenti su sorgenti storiche o importanti per l'assetto idrico di aree di interesse naturalistico, in altri pozzi non influenti sull'assetto idrologico delle sorgenti stesse.

Articolo 22 Elementi e sistemi d'interesse naturalistico

1. L'Ente, nel Progetto Boschi e nel Progetto Flora e Fauna definisce specifiche modalità di gestione e di valorizzazione per gli ambiti di interesse naturalistico identificabili nelle zone di riserva (RNI e RNO), sulla base della schedatura di cui alle analisi svolte per il P.A..

2. Il P.A. individua inoltre nella tavola di Piano e negli elenchi allegati alla presente normativa i monumenti naturali da salvaguardare costituiti da singoli beni o complessi di beni di elevato valore naturalistico o scientifico per caratteri di eccezionalità, di unicità o di esemplarità, per i quali l'Ente Parco promuove forme differenziate di tutela e di valorizzazione a fini scientifici, didattici, educativi o di pubblico godimento, anche con l'inserimento dei siti nei percorsi ed itinerari del turismo culturale e didattico e con la predisposizione di sistemi di monitoraggio, in particolare per quanto riguarda le condizioni fitosanitarie dei monumenti vegetali. L'Ente promuove inoltre interventi volti all'eliminazione delle attività e alla rimozione delle strutture incompatibili con la conservazione dei beni e alla sistemazione delle aree adiacenti, con adeguati collegamenti al sistema dei percorsi, degli accessi e dell'informazione.

3.(P) Per la salvaguardia dei monumenti naturali geologici e vegetali si applicano le seguenti prescrizioni, ulteriormente definite nell'ambito del Regolamento di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n.40:

- a) il divieto di qualsiasi attività o intervento che possa provocare distruzione, danneggiamento, compromissione, disturbo o modificazione della consistenza e dello stato dei monumenti stessi, sono ammessi gli interventi finalizzati alla manutenzione delle risorse e all'attività di studio e di ricerca scientifica;
- b) il divieto di introduzione, nei siti interessati, di specie animali o vegetali suscettibili di provocare alterazioni o contaminazioni dei monumenti stessi;
- c) in particolare, per i parchi e giardini storici, il divieto di ogni intervento che possa compromettere l'integrità dell'insieme e comportare la separazione fisica e visiva dagli edifici storici e dal contesto paesaggistico in cui sono inseriti; i progetti di recupero dovranno fare riferimento all'intero complesso, con catalogazione di tutte le piante incluse, anche per evitare la sostituzione e l'integrazione con essenze non pertinenti, per mantenere in efficienza gli elementi di arredo storici presenti, e per predisporre sistemazioni atte a migliorarne la fruizione e l'apprezzabilità compatibilmente con la loro conservazione;
- d) in particolare, per le zone umide segnalate nelle tavole di piano, il divieto di interventi di bonifica, movimentazione di terra e scavi, salvo le operazioni di manutenzione dei canali esistenti a fini idraulici e, per i laghi di Arquà Petrarca e di Lispida, l'estrazione dei fanghi termali nei termini precisati all'articolo 20.

4.(I) Tutte le specie erbacee ed arbustive, nonché i funghi, i muschi ed i licheni, che hanno diffusione naturale e spontanea, sono salvaguardate con forme articolate di tutela, precisate nel Regolamento del Parco, anche sulla base di successivi approfondimenti scientifici. Il Regolamento disciplina anche le eventuali deroghe, a tutela delle tradizioni locali e delle attività scientifiche, per la raccolta da parte di specifiche categorie di soggetti, di esemplari di specie spontanee, limitate nelle quantità, modalità, tempi e siti, fatti salvi gli interventi connessi alle attività agro-silvo-pastorali come previsto dall'articolo 8, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1974, n.53.

5. L'Ente realizza o promuove la realizzazione di Orti Botanici e di Vivai del Parco, individuando i siti idonei, sulla base delle indicazioni della tavola di piano e delle successive precisazioni dei Progetti tematici di cui al titolo IV.

6.(I) Le specie animali che hanno diffusione naturale e spontanea sono salvaguardate con forme articolate di tutela e di promozione, definite nel Regolamento del Parco e precisate anche sulla base degli approfondimenti scientifici da condurre nell'ambito dei Progetti tematici di cui al titolo IV, secondo i seguenti criteri:

- a) è tutelata la bio-diversità vegetale e animale, attraverso il recupero dei biotopi minacciati, la conservazione, il mantenimento ed il ripristino di habitat con particolare riguardo per le specie in via di estinzione;
- b) vanno evitate, eliminate e ridotte le fonti di disturbo e di inquinamento idrico, atmosferico, radioelettrico, acustico con il controllo delle pressioni antropiche, in particolare nelle zone di riserva e nelle fasce interessate dalla rete ecologica di cui al comma 9;
- c) la gestione faunistica volta al controllo degli equilibri biologici ed ecologici va effettuata, in conformità al Regolamento del parco, secondo quanto dispone l'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n.394. E' opportuno, ai sensi dell'articolo 32 della citata legge, prevedere una gestione faunistica coordinata nelle aree contigue al parco, ove istituite.

7. Al fine di attuare un monitoraggio sistematico, l'Ente promuove, anche con la partecipazione di associazioni ed altri enti, periodici censimenti delle specie protette e delle condizioni degli habitat di maggior interesse naturalistico.

8.(P) Al fine di conservare e di aumentare la stabilità, la ricchezza e la varietà degli ecosistemi e, in particolare, le possibilità di migrazione e di dispersione delle specie vegetali e animali, evitando la formazione di barriere o soluzioni di continuità tra gli habitat interessati, il P.A. individua sulla tavola di piano in scala 1/20.000 la rete ecologica di connessione, estesa nelle aree limitrofe al Parco, costituita da elementi naturali o seminaturali che svolgono il ruolo di "corridoi ecologici", quali:

- a) i calti, i corsi d'acqua e le zone umide, gli stagni e gli acquitrini, le fasce di vegetazione riparia, nonché il sistema dei fossi e le scarpate arginali esterne dei canali;
- b) i vegri e i prati stabili, i vigneti, gli oliveti e i castagneti da frutto, i muri a secco esistenti;
- c) le macchie arboree esistenti o potenziabili nelle aree degradate o sottoutilizzate;
- d) le siepi,
- e) le alberature, le piantate, i filaci di salici, platani, gelsi, lungo le strade o sulle divisioni dei lotti, anche ai margini o all'interno di aree urbanizzate.

9.(P) La rete ecologica di cui al comma 8 deve essere salvaguardata escludendo interventi edilizi, infrastrutturali o di sistemazione agraria che ne compromettano la continuità, la tipologia, la densità e le caratteristiche di impianto degli elementi costitutivi.

10.(I) L'Ente promuove interventi di recupero e potenziamento della rete ecologica, in particolare nell'ambito dei Progetti 'attuazione di cui al Titolo IV, curando che:

- a) i corridoi presentino una fascia non coltivata di almeno 2 metri di larghezza (10 m. per parte nel caso di corridoi lungo i corsi d'acqua in zona agricola) ed offrano la possibilità di attraversamento del territorio agricolo senza soluzioni di continuità;
- b) lungo i corridoi siano mantenute o create aree di stazionamento quali boschi, macchie alberate, piccole zone umide;
- c) negli "ambiti di connessione" espressamente individuati nella tavola di inquadramento 1:20.000, gli interventi di ricomposizione fondiaria, di riordino colturale ed estensivazione dei seminativi e di rinaturalizzazione previsti dalla politiche agrarie siano orientati al potenziamento della biomassa complessiva prodotta e gli interventi di irrigazione o di bonifica eventualmente ammessi concorrano alla conservazione e al potenziamento della rete.

Articolo 23 Boschi e gestione forestale

1. Le aree boscate, ivi comprese la vegetazione golenale, le macchie alberate sui versanti o nella piana, con i cespuglieti, le aree pascolive interne e le aree in via di rinaturalizzazione ai margini dei boschi e i "vegri" devono essere conservate, mantenute e riqualificate naturalisticamente anche ai fini di difendere l'assetto idrogeologico, prevenire l'innescio di processi erosivi, ripristinare e consolidare la funzionalità ecologica, conservare le comunità biologiche e i biotopi in esse comprese, recuperare le aree in stato di degrado, in particolare le cave, conservare i valori paesaggistici, valorizzare la fruizione naturalistica, culturale, educativa e ricreativa.

2.(P) Le finalità sopra citate sono perseguibili, in particolare attraverso:

- a) la gestione selvicolturale diretta al raggiungimento di sufficienti condizioni di maturità, all'evoluzione dell'ecosistema verso assetti autonomamente stabili, alla massimizzazione della complessità strutturale in ragione della migliore funzionalità bio-ecologica dell'ecosistema forestale, al mantenimento delle funzioni protettive e produttive nelle situazioni previste dal presente piano, escludendo azioni di isolamento ed enucleazione delle aree di maggior valore e dando priorità agli interventi nelle zone di riserva orientata;
- b) il divieto di trasformazione delle colture da forestali ad agricole e di riduzione della superficie forestale complessiva del Parco. Ferme restanti le disposizioni in materia di rimboschimenti compensativi, di cui all'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52; da attuare comunque all'interno del parco con specie autoctone migliorative, sono ammessi interventi mirati all'eliminazione della robinia o di altre specie forestali non autoctone;
- c) la manutenzione del sistema infrastrutturale per la gestione selvicolturale, la prevenzione e l'estinzione degli incendi, e del sistema di sentieri e di aree attrezzate per la fruizione naturalistica, escursionistica e didattica, con riguardo al completamento di piste forestali, secondo le indicazioni delle tavole di piano;
- d) la promozione e l'organizzazione di sistemi di monitoraggio dello stato di salute dei boschi, relativamente ai danni indotti da inquinamento o incendi.

3.(I) L'Ente si doterà di un piano di riordino forestale, che coordinerà la gestione comune di tutti i baschi compresi nel Parco. I modi e le fasi con cui si organizzerà l'adesione della proprietà pubblica e privata al Piano di riordino unitario verranno definiti nel progetto boschi che si atterrà, sviluppandoli, ai seguenti indirizzi selvicolturali con riferimento ai diversi tipi di formazioni boschive di seguito elencati:

- a) la gestione strettamente conservativa (CO1) da attuarsi attraverso l'abbandono all'evoluzione spontanea, si applica nelle aree a pseudomacchia e nelle aree centro di diversità biologica o con presenza di rari endemismi (Ruta patavina e dell'*Opuntia nana*) individuate come zone di riserva integrale dal presente piano;
- b) la gestione di conservazione attiva (CO2), da attuarsi con interventi di avviamento all'alto fusto, senza regimazione del governo a ceduo, si attua oltre che nei boschi di cui al punto 3.3, commi 1, 2 e 3 del Programma di sviluppo forestale, approvato con legge regionale 8 gennaio 1991, n.1, nei soprassuoli in condizioni di abbandono che abbiano superato il doppio turno consentito, o che vegetino in stazioni in cui la funzione protettiva é prevalente, o ancora che appartengano a tipologie di elevato valore naturalistico, in particolare per i sistemi forestali che appartengono a:
 - 1) querceti di roverella con elementi mediterranei, rappresentati da formazioni xerotermofile ad elevata densità, dominate dalla roverella e a contenuta diffusione delle specie tipiche della macchia mediterranea;
 - 2) ostrieti a querce, rappresentato da formazioni a dominanza di rovere e roverella, di discreta densità con partecipazione di specie tipiche del *Quercetalia pubescens petraeae*;
 - 3) querceti di roverella basifili rappresentati da formazioni a dominanza di roverella con presenza dell'orniello e specie erbacee tipiche di terreni neutri, freschi e profondi;
 - 4) querceti mesofili rovere, rappresentati da formazioni a prevalenza di rovere, roverella, castagno, ricche di sottobosco erbaceo ed arbustivo del *Carpinion illiricus* e/o dell'*Erico pinetalia*;
 - 5) boschi del piano submontano con faggio, acero montano e sorbo montano;
 - 6) castagneti dei substrati vulcanici, rappresentati da formazioni complesse dominate dal castagno e da specie tipiche dei terreni acidi;

- c) la gestione di qualificazione (RQ), ad esclusione della zona (RNI), da attuarsi con interventi di regimazione del governo a ceduo, si può applicare in particolare nei sistemi misti di castagno e robinia o di robinia. In tali aree è disciplinato il regime dei tagli e viene promossa una graduale valorizzazione dei soprassuoli attraverso il passaggio verso strutture più stabili, selezionando le matricine, introducendo nel bosco piante di maggior valore biologico preservando le latifoglie nobili e sporadiche, (tiglio, leccio, certo, ecc.) e allungando i turni di taglio;
- d) la gestione di manutenzione (MA), da attuarsi con interventi di arricchimento e rinfoltimento dei soprassuoli con specie autoctone di pregio, secondo i tipi forestali citati al punto b), si applica su tutta la superficie boscata, con priorità per le aree di degrado o di particolare interesse paesistico come nelle aree cacuminali e lungo i crinali principali. Essa tende alla ricostruzione della densità normale. all'aumento del valore macchiatico e delle possibilità di rinnovamento naturale. Inoltre si attivano cure catturali, consistenti in ripuliture e regolazione dei parametri selvicolturali anche con l'eliminazione delle specie erbacee ed arbustive per evitare la concorrenza e l'ombreggiamento e consentire l'insediamento della rinnovazione naturale del seme, dove si configurino situazioni di particolare degrado;
- e) le piante monumentali vanno utilizzate previo il rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell'Ente parco;
- f) le eventuali conifere presenti nel soprassuolo vanno gradualmente eliminate salvaguardando la copertura forestale e sufficienti condizioni di densità, in modo da favorire le latifoglie autoctone.

4.(I) Ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n.52 le utilizzazioni boschive dovranno essere effettuate in conformità a un piano economico di riassetto forestale per le proprietà pubbliche e private, singole o associate, che dovrà uniformarsi agli indirizzi del piano di riordino forestale, definito nell'ambito del Progetto boschi. Nelle more di adozione dei suddetti piani, le utilizzazioni dovranno essere effettuate, ai sensi dell'articolo 32 delle PMPF, in base ad un progetto di utilizzazione o verbale di assegno che dovrà attenersi al piano di riordino forestale.

5. Gli interventi sui sistemi forestali sono autorizzati dall'Ente, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b della legge istitutiva e in conformità dei piani di assestamento o di riordino forestale, sulla base delle domande del soggetto richiedente l'intervento che comprendano:

- a) per i soprassuoli dotati di piano di assestamento ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n.52, l'indicazione della particella assestamentale e dell'ammontare della ripresa prevista e dell'epoca del taglio;
- b) per i soprassuoli non dotati di piano di assestamento ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n.52:
 - 1) descrizione dell'unità caturale e della ripresa prevista;
 - 2) descrizione per singolo mappale dello stato di fatto e dell'intervento dal punto di vista dendrologico;
 - 3) definizione, in base alle indicazioni del piano di riordino forestale del tipo di intervento con l'indicazione della consistenza e della qualità delle matricine o delle piante da asportare nel caso di conversione;
 - 4) definizione dell'epoca del taglio.

6. Spetta all'Ente Parco il controllo della corretta esecuzione degli interventi autorizzati ai sensi del comma 5.

7. (I) Nei Programmi biennali di attuazione l'Ente individua gli interventi da promuovere, per la valorizzazione dei sistemi boscati, sulla base del Progetto Boschi e dei Piani di assestamento forestale sulle aree di proprietà pubblica o sulle aree private date in concessione pubblica, o su quelle private inserite in un piano di coltura e conservazione predisposto ai sensi dell'articolo 31 delle PMPF, dando priorità alle aree in situazione di maggiore rischio e criticità, alle zone di riserva orientata ed integrale, nonché agli interventi complementari ai servizi e alle attività di interesse per il Parco. Tra gli interventi da promuovere hanno la priorità quelli che comportano il recupero della biomassa vegetale, anche con la formazione di cantieri di compostaggio, finalizzato al recupero delle sostanze organiche derivanti dalle pratiche selvicolturali, da riutilizzare nelle coltivazioni orto-floristiche-vivaistiche e negli interventi di recupero ambientale.

8.(I) Per la predisposizione e l'aggiornamento da parte della Giunta regionale del Piano Regionale antincendi boschivi, ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6, vengono posti i seguenti indirizzi:

- a) devono essere ridotte al minimo le fasce tagliafuoco, anche con riferimento al Progetto boschi;
- b) deve essere realizzato un sistema di punti di presa d'acqua, nonché di serbatoi e vasche d'acqua per l'approvvigionamento dei mezzi aerei, nei siti serviti facilmente da reti di acquedotto o munibili di allacci con pozzi esistenti, distribuiti in modo da servire al massimo le aree a maggior rischio, lungo le strade carrabili, i sentieri escursionistici e le aree attrezzate;
- c) devono essere individuate forme di immediato allertamento e intervento in particolare nei periodi di maggiore pericolosità;
- d) devono essere previsti, d'intesa con i Comuni, interventi di ripulitura lungo i margini stradali;
- e) deve essere prevista la fornitura di adeguati mezzi di pronto intervento per fronteggiare gli incendi boschivi.

9.(P) I Sindaci, entro i termini per la trasmissione della planimetria del territorio comunale percorso dal fuoco alla Regione e al Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 9 u.c. della legge 1 marzo 1975, n. 47, introdotto dalla legge 29 ottobre 1993, n. 428, provvedono all'invio all'Ente Parco di una copia della medesima planimetria, comprensiva di ogni indicazione catastale.

Capo III Attività e insediamenti agricoli

Articolo 24 Attività agricole

1. Il P.A. disciplina, in particolare attraverso il progetto agricoltura di cui al Titolo IV, le attività agricole e le connesse trasformazioni d'uso del suolo in modo da assicurarne il corretto inserimento nel territorio del Parco, tenendo conto congiuntamente delle esigenze economiche del settore e degli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientali assunti. A tal fine, l'Ente e gli altri soggetti competenti favoriscono, con misure di sostegno dirette ed indirette, la graduale evoluzione qualitativa delle attività produttive con particolare riferimento alla viticoltura, alla frutticoltura minore e alla castagnicoltura tipica dell'area euganea ed alle essenze autoctone, delle tecniche e delle pratiche colturali, in modo da ridurre gli impatti ambientali e da garantire la stabilità ecologica e paesistica. In particolare, le zone agricole di protezione (PR) e quelle di promozione (PA) costituiscono gli ambiti preferenziali e di

priorità nell'applicazione degli aiuti comunitari nazionali e regionali, in materia di iniziative agro-alimentari nelle aree protette.

2.(I) L'Ente, nell'ambito della consulta per il Parco, quale disciplinata nel regolamento, istituisce la Consulta permanente per l'agricoltura con il compito di assistenza agli organi istituzionali dell'Ente in materia di programmazione e gestione degli interventi nel settore primario.

3.(I) Nell'ambito della struttura burocratica dell'Ente è istituito lo Sportello agricolo unificato con funzioni di supporto tecnico, amministrativo e gestionale alle aziende agricole del parco. La struttura opera con la collaborazione degli enti e degli uffici regionali di settore, e in particolare dell'Osservatorio per le malattie delle piante, del Dipartimento per l'agrometeorologia e dei tecnici delle Organizzazioni professionali agricole. L'Ente promuove inoltre interventi e iniziative pubbliche e private per valorizzare e diffondere le produzioni locali.

4.(I) Al fine della applicazione delle clausole di priorità nella assegnazione degli aiuti pubblici per lo sviluppo dei metodi di produzione agricola compatibili, le aziende agricole sono tenute ad applicare, oltre alla generale normativa di settore, le modalità di attuazione dei metodi di produzione biologici di cui al Reg. CEE n. 2092/91, gli adempimenti tecnico procedurali previsti dal decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del 25 maggio 1992, n.338, nonché i disciplinari e i protocolli di produzione allegati al programma regionale di cui al Reg. CEE n. 2078/92 del Consiglio.

5.(I) Per il raggiungimento degli scopi di cui al primo comma, l'Ente, ai sensi dell'articolo 2 lett. e) e dell'articolo 13 comma 4 della legge istitutiva, nei limiti della vigente normativa, e per le aziende iscritte alla anagrafe regionale delle ditte del settore primario di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, può concedere forme di aiuto a valere sulle disponibilità recate dal proprio bilancio. A tal fine, l'Ente può ulteriormente specificare le determinazioni del capitolato regionale mediante l'adozione di un codice di buona pratica agricola e la promozione di Piani agroambientali di intervento che potranno anche essere coordinati tra più aziende agricole contigue e con analogo indirizzo produttivo.

6.(I) Le aziende che intendono beneficiare delle forme di aiuto disposte dall'Ente sono tenute, nei modi precisati dai bandi pubblici per l'assegnazione dei benefici, ad aderire al codice di buona pratica agricola che dovrà, tra l'altro, prevedere:

- a) modalità di lavorazione dei terreni volte a ridurre le cause di erosione, quali la non o la minima lavorazione o la semina su sodo; il ricorso preferenziale alla rotazione agronomica e la razionalizzazione delle pratiche colturali; la cura dell'efficienza dei mezzi meccanici, con particolare riferimento alle attrezzature per la difesa fitosanitaria ed il diserbo; la riduzione ragionata dei fertilizzanti di sintesi ed un maggior ricorso alla concimazione organica; il riferimento agli schemi di lotta fitopatologica guidata e integrata per la difesa delle colture; l'inerbimento controllato interfilare;
- b) le modalità per il mantenimento degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario del Parco, il suo assetto strutturale, infrastrutturale e le sistemazioni idrauliche; per le aree viticole in pendio nelle zone di promozione agricola (PA) e in quelle di protezione agroforestale (PR) andranno in particolare mantenute le sistemazioni tradizionali su ciglioni o su terrazzi con muretti a secco e con il ricorso a pali in legno, mentre limitate modificazioni potranno essere ammesse se non comportano strutture artificiali di contenimento più alte rispetto a quelle tradizionali.

7.(I) L'Ente al fine del ripristino di paesaggi agrari in condizioni di degrado a causa di fenomeni di abbandono può concludere apposite convenzioni, anche onerose, per il recupero nell'ambiente rurale e della sua produttività, mediante l'assunzione di servizi reali all'impresa agricola, di compartecipazione agraria e di ogni altro impegno che possa risultare utile in relazione alle specifiche situazioni.

8.(I) Il P.A. costituisce quadro di riferimento per l'integrazione delle azioni di competenza dei Consorzi di bonifica dei bacini afferenti l'area del Parco ed il coordinamento delle opere idrauliche e degli interventi pubblici per la gestione del sistema irriguo e di quello della bonifica, con particolare riguardo per:

- a) gli interventi per potenziare l'irrigazione nella parte ovest e sud dei Colli, al fine di consentire il miglioramento della produttività dei suoli e di agevolare miglioramento in senso ecocompatibile delle colture;
- b) gli interventi per potenziare l'irrigazione nella parte nord e est del Parco, anche al fine di ottenere un ricarico dei canali navigabili e fruibili turisticamente, la formazione di specchi d'acqua artificiali da utilizzare all'occorrenza come basi per la lotta agli incendi, per la fruizione turistica e per la laminazione di piene eccezionali;
- c) gli interventi per il completamento delle bonifiche nelle fasce immediatamente pedecollinari, anche con la formazione di canali di gronda connessi alle infrastrutture stradali, e con una più completa dotazione di vasche utilizzabili sia per l'irrigazione che come bacini di laminazione, e per il completamento della rete di canalizzazioni minori afferenti agli scoli demaniali già esistenti, anche mediante accordi convenzionali con i privati.

9. L'Ente promuove lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale mediante l'assistenza tecnica, la formazione professionale, la concessione di aiuti finanziari e il convenzionamento di attività ricreative. Le aziende agrituristiche nelle zone di protezione (PR) potranno recuperare, nei limiti di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n.24, edifici preesistenti con ristrutturazioni che comprendono anche ampliamenti o completamenti per necessità di servizi da destinare a ospitalità agrituristica. Specifiche forme di indennizzo e di convenzionamento di attività ricreative potranno essere stabilite a favore delle aziende agricole che si accordino con l'Ente per l'attraversamento dei fondi di proprietà con sentieri escursionistici; le aziende possono essere incaricate della manutenzione dei percorsi.

Articolo 25 Insediamenti agricoli

1. Il P.A. disciplina gli interventi per l'adeguamento e il miglioramento della residenzialità rurale sulla base del recupero, il riuso, la ristrutturazione e l'eventuale ampliamento degli insediamenti esistenti, nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio agrario, dei caratteri tipologici degli edifici e delle modalità localizzative degli insediamenti preesistenti. Qualora gli interventi di recupero siano, mediante apposita relazione redatta da un professionista, dimostrati insufficienti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie degli imprenditori agricoli e dei servizi connessi alle attività aziendali, possono essere consentite nuove edificazioni nel rispetto delle precedenti norme specifiche di zonizzazione, della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e nei limiti di cui ai commi seguenti.

2.(P) Le modalità d'intervento di recupero, ampliamento e nuova edificazione, sono definite dagli strumenti urbanistici locali nel rispetto delle seguenti indirizzi ai quali i Comuni, adeguano i propri strumenti urbanistici:

- a) le caratteristiche tipologiche dell'edificio debbono essere in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale, e il progetto degli interventi ad esclusione di quelli di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, deve definire l'assetto dell'intero complesso edificato di pertinenza dell'azienda, nonché gli usi e le sistemazioni delle parti libere di pertinenza degli edifici, i giardini e le opere ad essi connesse;
- b) il nuovo edificio deve essere realizzato nell'ambito del centro aziendale o di aggregati rurali preesistenti, i cui limiti di espansione sono indicati nella tavola di piano da delimitare comunque in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, e non può essere realizzato in prossimità degli insediamenti isolati di poggio;

3.(P) L'edificabilità ammessa per le zone E dagli strumenti urbanistici locali è disciplinata dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, nel rispetto della normativa posta dal P.A. ed in particolare delle disposizioni relative alle diverse zone, alla quale gli strumenti urbanistici locali dovranno essere adeguati. Inoltre allo strumento urbanistico deve essere allegato il censimento dell'edilizia esistente, da redigere secondo quanto previsto all'articolo 12 della legge citata, che dovrà tener conto dell'edificazione di interesse storico segnalata in tavola di piano, definendone i caratteri tipologici e gli elementi di interesse, l'utilizzo in corso e l'area di pertinenza edilizia, nonché l'area di pertinenza dell'azienda agricola. Nelle zone (PA) e (PR) al fine della applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, il nuovo edificio dovrà essere costruito nelle immediate adiacenze del centro aziendale; la superficie minima e gli indici di densità edilizia da applicare sono quelli stabiliti dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24. La costruzione degli annessi rustici è ammessa ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n.24, con un rapporto di copertura entro il limite massimo del 2% del fondo rustico, e per limiti superiori, previa motivata autorizzazione dell'Ispettorato Agrario Provinciale, salvo la realizzazione di serre per le quali sarà necessario uno specifico piano di sviluppo aziendale ed una verifica della compatibilità paesistica.

4.(P) Le nuove costruzioni a fini agricoli o agrituristici, ammesse in base agli strumenti urbanistici locali, debbono comunque rispettare le seguenti prescrizioni costruttive e ulteriori precisazioni del Regolamento del Parco:

- a) l'altezza massima non può superare 6,50 m. o, se minore, quella delle preesistenze limitrofe, purché siano almeno rispettati i limiti posti dalle normative igienico-sanitarie per l'altezza di un singolo piano, fatte salve le accertate necessità funzionali dell'annesso rustico;
- b) i materiali e i caratteri tipologici e costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali limitrofe, con particolare riguardo alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura, che devono risultare omogenei e con esclusione di rivestimenti ceramici, in legno o materiali lapidei estranei alle tradizioni costruttive locali nonché di trattamenti o colori che facciano emergere l'edificio dal contesto.

5.(P) Nell'ambito dei Programmi di attuazione l'Ente agevola gli interventi di recupero e adeguamento delle strutture edilizie preesistenti, con particolare riguardo agli interventi che rivestano interesse per il mantenimento di paesaggi agrari da valorizzare o per l'importanza delle tipologie edilizie, anche secondo le priorità del Progetto Centri storici ed Edilizia rurale, di cui al titolo IV.

Capo IV Insedimenti urbani e infrastrutture

Articolo 26 Attività ed insediamenti urbani

1.(I) I Comuni, all'atto dell'adeguamento degli strumenti urbanistici al P.A., promuovono la qualificazione degli insediamenti esistenti e disciplinano lo sviluppo di quelli di nuova formazione, applicando i criteri ed indirizzi di cui ai commi seguenti; tali criteri ed indirizzi valgono altresì per gli insediamenti urbani siti nelle aree limitrofe al territorio del Parco.

2.(I) Nelle aree urbane consolidate, corrispondenti alle zone A e B e C1, così come previsto dalla vigente legislazione, all'interno delle zone (UC):

- a) deve essere rafforzato il ruolo centrale degli spazi e delle attrezzature pubbliche (in particolare nelle località indicate nella tavola di piano) con azioni di qualificazione e potenziamento, che possono basarsi da un lato su interventi pubblici o promossi dagli operatori pubblici sui servizi, le attrezzature e l'arredo verde, dall'altro su misure urbanistiche volte a favorire la riagggregazione, attorno ai nodi principali della struttura urbana (soprattutto quelli storicamente consolidati) delle attività sociali, commerciali, ricreative e culturali e la loro miglior connessione con le reti fruibili del Parco. In questo senso anche gli interventi più direttamente finalizzati alla fruizione del Parco devono essere recepiti dagli strumenti urbanistici locali come occasione di riordino e di qualificazione urbana;
- b) nelle parti di recente espansione e in quelle di ulteriore espansione previste strumenti urbanistici, integrate od integrabili con le parti di più vecchia formazione, i completamenti e gli sviluppi devono essere orientati in modo da:
 - 1) valorizzare le trame insediative delle parti di più antica formazione, le permanenze di segni storici sul territorio (lottizzazione agraria, sistema viario, sistema delle acque) e i fattori morfologici caratterizzanti i siti;
 - 2) riconnettere i complessi edilizi, basati su lottizzazioni pianificate, con il tessuto urbano circostante, evitando espansioni ulteriori a blocco chiuso isolato in aree libere;
 - 3) ridurre al minimo il consumo di suolo agricolo, sia con l'occupazione diretta che con la frammentazione dei fondi con le reti infrastrutturali, evitando espansioni a bassa densità, e favorendo invece il massimo compattamento dell'edificato, in modo da lasciare liberi i varchi residui tra i complessi edilizi, soprattutto ove indicati nella carta di piano;
 - 4) migliorare la qualità complessiva dei nuovi contesti urbani con interventi sugli spazi, i servizi pubblici ed il verde, migliorando la consistenza e l'accessibilità (anche ciclopedonale ed anche per i portatori di handicap) dei parchi urbani da potenziare soprattutto ove segnalati nella tavola di piano, dando continuità ai corridoi ecologici ed ai sistemi di aree da mantenere prevalentemente vegetate (con copertura edificata non superiore al 10%), in rapporto diretto con le aree agricole del Parco, indicate nella tavola di piano;
 - 5) non compromettere l'integrità, la visibilità e la leggibilità del paesaggio euganeo rispettando in particolare le configurazioni emergenti, i varchi ed i sistemi di relazioni visive che connotano le singole Unità di paesaggio, ed i limiti delle zone urbanizzate espressamente segnalati nella tavola di piano;
 - 6) rispettare la coerenza tipologica e morfologica dell'assetto urbano contiguo di più antica formazione, soprattutto per quel che concerne la continuità del tessuto edificato e dei fronti urbani, le altezze medie degli edifici (da disciplinare in modo da non superare di regola i 3 piani fuori terra od altezze equipollenti, altezze

diverse sono ammesse se motivatamente previste dal PRG), l'uso dei materiali e delle tecnologie costruttive;

- 7) riqualificare e ricompattare i margini urbani particolarmente degradati o informi e mitigare l'impatto delle preesistenze degradanti o improprie con la formazione di cortine alberate di almeno 10 metri di profondità, con particolare riferimento alle fasce di mitigazione indicate nella tavola di piano.

3.(I) Nelle aree di sviluppo diffuso, da delimitare con gli strumenti urbanistici, nel rispetto delle presenti norme:

- a) per gli edifici isolati lungo strada valgono i seguenti indirizzi:
 - 1) favorire la formazione di strutture reticolari, appoggiate ai nodi ed alle connessioni principali della trama storica insediativa, tali da non intaccare l'integrità degli spazi agricoli interclusi e da rispettare il disegno delle bonifiche (con attenzione per i canali, gli scoli, le alberate e le siepi);
 - 2) evitare la formazione di "corridoi urbanizzati" su entrambi i lati delle strade, mantenendo la discontinuità dell'edificato e l'intercomunicazione visiva col paesaggio agrario (con particolare riguardo per i varchi visivi rilevanti sul paesaggio dei Colli), fatta salva l'opportunità di dar luogo, sul solo lato meno panoramico o a monte, specialmente nei tratti più compromessi, a forme di edificazione a schiera o in linea continua, opportunamente intervallate da "pause" agricole o boscate;
 - 3) valorizzare le strade di sostegno, da dotare ovunque possibile di alberate, con sistemazioni delle fasce di distacco e degli elementi d'arredo pubblico e di urbanizzazione, al fine di agevolare la fruibilità anche pedonale della strada e di mantenere la fruibilità visiva dei segni superstiti del paesaggio delle bonifiche, oltretutto dei margini collinari;
 - 4) migliorare la coerenza e l'omogeneità tipologica e morfologica, con riguardo per l'uso dei materiali, per gli allineamenti e le altezze degli edifici (di regola, non oltre due piani fuori terra) e per le recinzioni (di regola, in siepi vive);
- b) per i nuclei e gli aggregati rurali pedecollinari o collinari, sono da favorire interventi di recupero e di limitato completamento, rispettando la coerenza dell'impianto viario ed urbanistico, delle tipologie e delle caratterizzazioni morfologiche, senza configurare nuovi blocchi edificati e nuovi tracciati stradali e limitando l'occupazione del suolo agricolo alle fasce lungo strada esistenti, nei limiti appositamente indicati nella tavola di piano;
- c) per gli insediamenti isolati o marginali esistenti, con tipologie edilizie uni o bifamiliari, occorre da un lato arrestare i processi espansivi limitando i completamenti ai soli lotti liberi e già infrastrutturati, dall'altro mitigare gli impatti paesistici degli insediamenti esistenti con opportune schermature verdi, appoggiate alla trama parcellare di fondo, con particolare riferimento alle fasce di mitigazione indicate nella tavola di piano.

4.(I) Per gli insediamenti produttivi, va promosso e incentivato l'inserimento nelle aree urbane consolidate delle attività artigianali, industriali o commerciali che non presentano con quelle particolari incompatibilità o incoerenze sotto il profilo tipologico, funzionale, del traffico indotto o delle emissioni inquinanti, limitando il dimensionamento delle aree specialistiche destinate alle attività artigianali e industriali (US2), in base alla sola domanda specifica presente in loco e non soddisfacibile con localizzazioni in aree esterne al Parco. Tali aree specialistiche, ove necessarie, devono essere disciplinate coi seguenti criteri:

- a) la localizzazione degli insediamenti deve essere tale da minimizzare l'impatto sulle aree e sugli elementi di maggiore qualità ambientale o paesistica del Parco;

- b) le opere d'urbanizzazione devono essere tali da minimizzare gli impatti ambientali, con particolare riguardo al controllo o al dirottamento del traffico pesante indotto (che deve interferire il meno possibile con quello di accesso ai centri abitati e alle aree naturali del Parco), alla sicurezza e alla qualità dei suoli e delle acque (con attenzione agli scarichi, agli impianti di depurazione indotti, alla bonifica degli inquinamenti idrici già in corso e alla prevenzione da rischi di incidenza sulla falda);
- c) l'impianto urbanistico deve essere tale da ridurre al minimo il consumo di suolo agricolo, utilizzando il più possibile aree di frangia già comprese nel territorio urbanizzato, inserendosi coerentemente nelle trame dei paesaggi di bonifica, e agevolando l'integrazione dei nuovi insediamenti nel contesto urbano;
- d) gli edifici devono essere di modesta altezza, onde non disturbare le visuali sui Colli, e devono presentare tipologie, materiali, colori e trattamenti di superfici e delle coperture tali da minimizzare l'impatto visivo sul paesaggio circostante;
- e) l'impatto ambientale deve essere di regola mitigato con opportune cortine verdi con alberi ad alto fusto per una profondità minima di m.20, localizzate e disposte in modo da mascherare gli edifici o i depositi rispetto alle visuali sul Parco e da dare continuità al sistema di siepi e di alberate del paesaggio agrario circostante, con particolare riferimento alle fasce di mitigazione indicate dalla tavola di piano.

5. Per gli insediamenti termali e ricettivi, gli strumenti urbanistici devono perseguire la qualificazione e la miglior fruibilità degli spazi pubblici, l'integrazione fisica e funzionale col contesto urbano, il contenimento dello sviluppo edilizio e la connessione con le reti fruitive del Parco. A tali fini gli strumenti urbanistici generali dovranno seguire i seguenti indirizzi e prescrizioni:

- a) (I) gli insediamenti già inseriti in ambito urbano consolidato possono essere qualificati col miglioramento delle connessioni funzionali e fruitive tra le aree termali, le aree centrali urbane e le risorse del Parco, con la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, di parchi urbani e fasce verdi attrezzate legate al sistema dei canali e alle attrezzature del Parco previste in P.A., di nuovi e più efficienti servizi di trasporti pubblici;
- b) (P) i complessi termali e ricettivi isolati o marginali al contesto urbano, di nuovo impianto o da completare e segnalati in tavola di piano, devono essere realizzati attraverso appositi strumenti urbanistici attuativi con previsioni planivolumetriche finalizzate - in particolare - alla tutela delle preesistenze di interesse monumentale circostanti, in accordo con le competenti Soprintendenze, con un disegno infrastrutturale comprensivo dell'esistente, prevalentemente sottolineato da viali e piazze alberate, volto a formare sistemi organici di servizi sportivi e ricreativi e di parchi urbani fruibili da tutta l'area circostante, nonché spazi pubblici che favoriscano la riagggregazione delle attività ricettive con quelle commerciali e di servizio e con quelle residenziali, rispettando, nelle aree segnalate come prevalentemente verdi, un rapporto di copertura non superiore al 10%, con altezza degli edifici non superiore a quattro piani. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 31, lett. a), b), c), d) della legge 5 agosto 1978, n.457.

6.(P) Nelle zone (PA) e (PR), fermo restando quanto previsto dai P.R.G. vigenti per le attività produttive/commerciali è consentita l'applicazione della legge regionale 5 marzo 1987, n.11 purché in sintonia con le finalità di cui agli articoli 14 e 15 delle presenti norme e purché non comporti alterazioni del contesto paesaggistico complessivo del sito di intervento. Qualora non siano segnalate ulteriori ragioni di incompatibilità, è ammessa la continuazione dell'attività senza maggiori carichi ambientali degli attuali, le ristrutturazioni edilizie sono ammesse senza aumenti di superficie coperta e di volume

con interventi che in ogni caso devono essere congruenti cogli indirizzi di cui ai commi precedenti, mentre è vietata ogni nuova costruzione. Gli strumenti urbanistici generali dovranno disciplinare gli insediamenti commerciali, artigianali, industriali o di servizi urbani esistenti nelle zone di riserva (RNO) al fine di incentivare la loro dismissione, sia attraverso la destinazione ad uso pubblico, che ne consenta l'acquisizione, contestualmente alla loro eventuale ricollocazione in altre aree, sia attraverso la riconversione per usi compatibili. Gli edifici dismessi dalle attività suddette in zone agricole o di riserva possono essere riutilizzati con attività compatibili secondo le norme di zona, con eventuali ristrutturazioni interne, senza aumenti di volume. L'Ente Parco può incentivare, anche mediante accordi convenzionali, la rilocalizzazione di attività situate in zona impropria.

Articolo 27 Viabilità, parcheggi e trasporti

1. Il P.A. indirizza e disciplina gli interventi sulla viabilità e sui trasporti interessanti l'area del Parco al fine di:

- a) assicurare un'efficace ed equilibrata connessione dell'intero sistema euganeo con le reti viabilistiche nazionali, in particolare dei principali accessi al Parco col sistema autostradale, evitando di sovraccaricare gli accessi da Nord;
- b) assicurare un'efficiente rete viabilistica per le attività residenziali e agro forestali in tutte le zone del Parco, prioritariamente appoggiata alla rete esistente;
- c) ridurre gli impatti delle infrastrutture sul paesaggio e sull'ambiente, dirottare il traffico pesante e di attraversamento dalle aree interne al Parco e dalle aree di interesse storico-ambientale e turistico;
- d) migliorare la accessibilità e la continuità di una rete di percorsi che garantisca forme diversificate di fruizione e l'uso complementare delle risorse, orientata ad una miglior distribuzione dei flussi turistici.

2.(I) Il sistema viario, escluse le strade di rilevanza sovralocale, quelle urbane e quelle di fruizione turistica, specificamente indicate in carta 1:20.000, è mantenuto e integrato in base alle necessità di utilizzo dei residenti ed in funzione della gestione agro-forestale del territorio. Al fine di assicurare la funzionalità e la mobilità territoriale e nello stesso tempo contenere e ridurre gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente, le modalità di uso e di intervento sulle strade sono disciplinate nei commi seguenti con riferimento alle loro caratteristiche fisiche e in funzione del loro uso.

3.(P) In generale valgono le seguenti prescrizioni:

- a) salvo quanto meglio specificato successivamente, non è ammessa la costruzione di nuove strade nel territorio del Parco, con esclusione delle strade interne alle zone UC e del nuovo collegamento tra la SS. n.10 e la SS. n. 247 che sarà da realizzare secondo il progetto predisposto dall'Ente competente assicurando comunque la mitigazione dell'impatto ambientale nei punti di raccordo, della bretella di collegamento EST-OVEST, da Abano a Torreglia, a modifica della SP 43, nonché dei tratti di completamento individuati in cartografia o di altri interventi previsti nelle presenti norme o connessi ad interventi di attuazione del P.A., promossi dall'Ente Parco e interventi pubblici approvati e finanziati al momento dell'adozione del P.A.;
- b) ogni intervento stradale deve essere progettato ed eseguito in modo da aderire alla morfologia dei siti e da favorire la migliore integrazione dell'opera nell'ambiente, prevedendo il mantenimento o la creazione delle alberate (con particolare riferimento a quelle indicate nelle tavole di piano), la ricomposizione del reticolo idrografico superficiale, dei canali e degli scoli esistenti, la raccolta e lo smaltimento

senza danni delle acque piovane, l'inerbimento delle scarpate e la messa a dimora di alberature e filari ed evitando, per quanto possibile, rettificazioni, sbancamenti e la formazione di opere di sostegno (preferibilmente in pietrame e di altezza non superiore a m. 2). Per gli interventi manutentori di competenza dell'A.N.A.S. è ammesso l'impianto di cantieri di lavoro temporanei in sedimi limitrofi alla strada;

- c) nelle zone di riserva o in corrispondenza dei corridoi ecologici e negli intorni di beni di interesse naturalistico o di aree di pregio faunistico vanno introdotti varchi per l'attraversamento protetto, adatti al tipo di fauna da tutelare.

4.(I) Per le strade urbane, interne alle zone (UC), gli strumenti urbanistici devono assicurare la compatibilità degli interventi di modificazione, di potenziamento o nuova costruzione con le esigenze di tutela delle aree di pregio storico-culturale e della continuità delle connessioni tra parte urbana e parte agricola o naturale. L'Ente Parco promuove, nell'ambito dei Progetti integrati ed unitari, di cui al Titolo IV e, di concerto con i comuni interessati, interventi di qualificazione di assi e percorsi di connessione e di ingresso al Parco, alle aree delle "Porte" e degli "Atri" riguardanti l'arredo urbano, la formazione di corsie per pedoni e biciclette e le alberature, nonché l'eliminazione o la mitigazione di fattori di impatto visivo.

5.(P) Per le strade principali, costituite dalle strade di accesso al Parco, dalla pedecollinare e dalle altre strade di rilevanza sovralocale individuate nella tavola di piano, sono ammessi interventi di manutenzione e miglioramento della rete esistente senza rettifiche del tracciato e con eventuali ampliamenti della sezione stradale trasversale utile fino ad un massimo di 7 metri, ai quali possono essere aggiunti tratti in sede separata per i pedoni o per i ciclisti, fatti salvi i tratti da non allargare specificatamente indicati nella tavola di piano.

6.(P) Per le restanti strade asfaltate, sono ammessi interventi di manutenzione e miglioramento della rete esistente con circoscritti interventi di ampliamento della sezione utile fino ad un massimo di 5 metri, escludendo i tratti di servizio esclusivo alle zone agricole che non sono evidenziati nella cartografia, per i quali gli ampliamenti eventualmente necessari non potranno superare i 4,20 metri di sezione utile.

7.(P) Per le strade bianche, con funzione di accesso ai fondi e di servizio alle attività agricole e forestali, sono ammessi interventi di manutenzione, di miglioramento e, per brevi tratti funzionali al fondo, di completamento della rete esistente, con dotazione di piazzole per l'incrocio o la sosta dei mezzi, la realizzazione di canalette trasversali e la stabilizzazione del fondo stradale. In generale valgono i criteri di intervento di cui ai commi precedenti e inoltre non sono ammessi aumenti delle sezioni trasversali, fatte salve le strade forestali o previste come sede del trasporto pubblico, segnalate nelle tavole di piano o nei progetti attuativi di cui al titolo IV. Eventuali nuove pavimentazioni impermeabili sono consentite solo nei tratti in cui ciò sia necessario per evitare erosioni locali dovute a canalizzazioni delle acque piovane o per la stabilizzazione della attuale piattaforma stradale. Le strade bianche forestali e di servizio per le attività di prevenzione e di spegnimento degli incendi, possono essere realizzate, ripristinate o allargate su progetti degli enti competenti, sino ad avere una sezione massima di 2,5 m. con gli adeguamenti funzionali di cui sopra, ed evitando di interferire con percorsi di tipo naturalistico.

8.(I) Il P.A. prevede un organico sistema di parcheggi lungo la rete stradale interessante l'area del Parco, tale da favorire ed organizzare la fruizione delle sue risorse, evitando nel contempo effetti di sovraccarico ambientale e modalità improprie di

fruizione. Le aree di sosta e parcheggio, fuori delle zone di urbanizzazione controllata (UC), possono essere realizzate o potenziate soltanto nelle localizzazioni e secondo le caratteristiche previste, distintamente per:

- a) parcheggi medio-grandi, di attestamento e d'interscambio, localizzati in corrispondenza dei principali nodi d'accesso al Parco (Atrii e Porte) e degli attestamenti dei trasporti pubblici, da dimensionare in funzione dei flussi attuali e prevedibili di visitatori e da realizzare in modo da facilitare al massimo l'interscambio tra diverse modalità di trasporto (treno, Park-Bus, auto, bici, cavallo, piedi) e da inserirli armonicamente nel paesaggio, con alberature e masse arboree sia interne che lungo il perimetro, evitando la formazione di vaste aree impermeabilizzate ed articolandoli in moduli di superficie non superiore a 1500 mq;
- b) piccoli parcheggi ed aree di sosta, localizzati in corrispondenza dei nodi principali delle reti di fruizione del Parco e delle stazioni o fermate dei trasporti pubblici, da dimensionare in funzione dei flussi prevedibili (comunque per non più di poche decine di posti-auto) e da realizzare con le stesse cautele dei precedenti.

9.(P) Oltre alle localizzazioni espressamente previste nella tavola di piano i piccoli parcheggi sono realizzabili, coi limiti e le cautele di cui sopra e con l'esclusione delle zone di riserva naturale, anche a servizio degli insediamenti ricettivi e di ristorazione esistenti, escludendone l'impermeabilizzazione qualora accessibili solo da strade bianche, mentre minori aree di sosta, per non più di 4 o 5 posti-auto, potranno essere autorizzati lungo le strade veicolari, a servizio di utenze o mete turistiche particolari e degli aggregati rurali.

10.(I) Al fine di orientare e disincentivare il traffico motorizzato e di favorire l'uso del trasporto pubblico da parte dei visitatori, l'Ente Parco, anche mediante Conferenze dei servizi, promuove il coordinamento degli enti territoriali e di settore (Ferrovie, Consorzi di trasporti locali, A.P.T. etc.) per il potenziamento dei trasporti pubblici di accesso e interni al Parco, anche con iniziative per favorire modalità integrate di trasporto, in particolare treno più bicicletta, per diffondere le informazioni sulle loro opportunità di utilizzo, per coordinare le tariffe e gli orari con le modalità di fruizione delle mete turistiche e culturali. In particolare l'Ente promuove l'istituzione di un servizio di Park-Bus, attestato sul sistema degli Atrii e delle Porte d'accesso e diramato in modo tale da favorire, in relazione al Progetto Percorsi, l'accesso alle mete, alle risorse ed alle attrezzature da valorizzare, e da facilitare gli attraversamenti della parte collinare e i circuiti perimetrali pedecollinari.

Capo V Turismo e fruizione del Parco

Articolo 28 Aree, attrezzature e percorsi per il turismo e la fruizione

1.(I) Il P.A. prevede un insieme organico di interventi di competenza di più soggetti istituzionali per la sistemazione delle infrastrutture e la dotazione di attrezzature lungo una rete di percorsi di prioritario interesse turistico, connessi con i centri maggiori e con le attrezzature turistiche, ricettive e per la fruizione culturale. Essa comprende i seguenti elementi, identificati nella tavola 1:20.000 C2:

- a) aree attrezzate per l'accesso e per la fruizione del Parco, dotate di parcheggi di attestamento, centri informativi, fermate o stazioni dei trasporti pubblici;
- b) il semianello delle vie d'acqua, di cui si prevede la navigabilità;
- c) l'anello ciclabile di pianura, delineato in gran parte sulle strade alzaie o su strade interpoderali e sviluppato anche con rami di penetrazione interna;

- d) il percorso principale ciclabile collinare, delineato principalmente su strade asfaltate esistenti, che possono essere dotate di una corsia riservata;
- e) il percorso escursionistico d'attraversamento, snodato lungo strade non asfaltate e lungo sentieri, per la fruizione a piedi, a cavallo o in bicicletta, dorsale principale su cui si innestano i percorsi escursionistici a circuito locale;
- f) i percorsi veicolari principali, su strade carrozzabili esistenti, lungo tre tipi di itinerari: pedecollinare, di ingresso e di attraversamento.

2.(I) Gli interventi per la realizzazione della rete di cui al comma I devono seguire le seguenti modalità:

- a) le aree attrezzate relative ai principali nodi d'accesso, distinte in Atrii e in Porte, sono oggetto di specifici Progetti integrati e/o di intervento unitario di cui al titolo IV; le altre aree attrezzate possono comprendere piccoli parcheggi, di cui al comma 8 dell'articolo precedente, servizi informativi ed accoglienza essenziale (punti acqua, edicole informative), spazi alberati per il gioco, il pic-nic ed il soggiorno all'aperto, con eventuali piccole attrezzature ricreative a cielo libero;
- b) il sistema a semianello dei canali, individuato nella tavola di piano, con recupero e potenziamento della navigabilità per la fruizione turistica, comporta la formazione di approdi nei centri storici attraversati e nei punti di interscambio con la rete dei percorsi turistici, indicativamente segnalati nella tavola 1:20.000, il restauro delle alzaie, dei ponti, delle chiuse e delle altre opere necessarie alla regimazione idraulica;
- c) le piste ciclabili di pianura devono essere in sede propria distinta, o, quando insistano su strade veicolari, in sede separata e, ove possibile, protetta con siepi o filari di alberi;
- d) il percorso principale ciclabile collinare, quando insistente sulle strade veicolari principali identificate in tavola 1:20000, deve avere sede riservata o protetta come indicato al precedente punto c), e piccole piazzole di sosta lungo il percorso; richiede inoltre, nei giorni di maggior afflusso, opportune misure di regolazione del traffico motorizzato dei non residenti;
- e) il percorso escursionistico d'attraversamento, da precisare nell'ambito del Progetto Percorsi, richiede, oltre agli interventi di sistemazione per i tratti su sentieri o strade bianche esistenti, la formazione di sedi pedonali nei tratti di strada asfaltata, di piazzole per la sosta e delle altre attrezzature specificamente indicate dalle tavole di piano o da individuarsi col Progetto Percorsi;
- f) i percorsi turistici veicolari principali, pedecollinari, di ingresso e di attraversamento individuati nella tavola 1:20000, comportano interventi, da precisare nel Progetto Percorsi, che comprendono la realizzazione delle aree di sosta previste, il mantenimento ed il recupero dei filari di alberi, la sistemazione degli accessi alle principali risorse di interesse storico-ambientale, la protezione o il ripristino dei varchi visivi, la realizzazione della segnaletica del Parco e la rimozione di quella impropria, l'eliminazione e la mitigazione degli elementi di detrazione visiva, ivi comprese. le recinzioni improprie e la vegetazione arbustiva invasiva delle fasce laterali.

3.(I) Oltre alla rete principale sopra definita, l'Ente Parco promuove la realizzazione di reticoli locali di percorsi più circoscritti, comprensivi di sentieri escursionistici, sentieri naturalistici, sentieri didattici, piste ciclabili minori, utilizzando prevalentemente tracciati esistenti e senza allargamenti per sezioni utili maggiori di 150 cm., con piccole aree di sosta, da definire negli itinerari nell'ambito di progetti locali, concertati con le amministrazioni, anche in relazione alla valorizzazione di iniziative locali pubbliche o private (attività agroturistiche, maneggi etc), di specifici interventi di riuso dei beni

culturali o di attività didattiche e specialistiche. E' prioritario per l'Ente Parco, in tale ambito, il coinvolgimento fattivo delle aziende agricole e agrituristiche.

4.(I) Lungo i percorsi turistici il Progetto percorsi può prevedere altre sì la realizzazione di ridotte attrezzature presso i "belvedere" in punti particolarmente panoramici, nonché di rifugi o punti tappa, che non comportino nuove costruzioni salvo che per modesti ampliamenti, ove strettamente necessario ed entro i 100 mq, di superficie coperta complessiva, nei siti segnalati nella tavola 1:20000, sia negli eventuali diversi siti dallo stesso Progetto individuati, adeguatamente inseriti nella morfologia dei luoghi e nella trama del paesaggio agrario o della macchia boscata, ricorrendo ove possibile a riusi o ampliamenti di edifici o strutture preesistenti.

5.(I) Nell'ambito dell'apposito Regolamento l'Ente definisce le modalità di gestione dei flussi di visitatori, in relazione alla realizzazione del sistema di trasporto pubblico, delle infrastrutture per l'interscambio e delle altre attrezzature per la fruibilità del Parco, tenendo conto dei rischi di congestione e di sovraccarico ambientale. In particolare sono definite le misure di limitazione del traffico motorizzato privato, da attivare, nei giorni di maggior afflusso o in concomitanza con attività che possono generare una forte affluenza, sugli itinerari più frequentati, con particolare riferimento ai tratti espressamente individuati nella tavola 1:20.000.

6.(I) Al fine di qualificare, diversificare e potenziare l'offerta ricettiva per i turisti e i visitatori del Parco, sono consentiti nelle zone agricole (PR e PA) i seguenti tipi di attrezzature da individuare in sede di adeguamento dello strumento urbanistico, nei termini e nei limiti sotto indicati:

- a) le attrezzature ricettive o per la ristorazione identificate in tavola di piano con specifica destinazione d'uso nell'ambito delle aree Z a destinazione speciale, da contenere entro dimensioni proporzionate all'utenza attesa, con un massimo di 50 posti letto e di 100 posti tavola, fatte salve diverse indicazioni del PURT per attrezzature esclusivamente riferite al turismo termale, e comunque con altezza degli edifici non superiore a due piani, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5, lettera b, e adeguate dotazioni di servizi e di spazi a verde;
- b) le strutture ricettive o per la ristorazione ammesse come servizi d'appoggio alle aree attrezzate, identificate in tavola di piano con A, in siti da recuperare o qualificare, realizzabili con interventi di riuso, ristrutturazione o riedificazione di preesistenti costruzioni;
- c) le attrezzature ricettive o per la ristorazione indicate con la lettera R nelle tavole di piano o già esistenti, per le quali sono consentite nuove costruzioni o ampliamenti sino alla dimensione di 50 posti letto e di 100 posti per la ristorazione, purché ciò non richieda modificazioni significative nei sistemi di accesso e siano garantite adeguate dotazioni di parcheggi, compatibili con le condizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 27;
- d) le attrezzature ricettive speciali (case della salute, ostelli, case albergo per utenze sociali, collegi, case per comunità., foresterie), nei siti indicati nella tavola di piano, con le condizioni di cui al punto b) precedente;
- e) le aree di campeggio, ammesse nei siti appositamente identificati in tavola di piano, purché con attrezzature e sistemi di gestione che garantiscano la sosta e il soggiorno temporaneo (non superiore a nove mesi consecutivi) di autotrainati, caravan o attendamenti, escludendo strutture fisse di qualsiasi tipo, nuove edificazioni per servizi comuni (bar, servizi igienici, spacci) con superficie coperta complessiva superiore a 500 mq. o nuovi allacciamenti stradali di lunghezza superiore a m.100 e comunque senza modificazioni significative dell'assetto dei suoli o tagli di bosco. In

tali aree gli interventi di nuovo impianto o di ristrutturazione devono prevedere la realizzazione di una parte, mantenuta a verde alberato d'uso collettivo, di dimensione almeno pari a quella destinata all'accesso e alle piazzole di sosta e tale da costituire una cortina continua rispetto ai fronti verso strada;

- f) le aree per il campeggio "naturalistico", riservate alla installazione di soli attendamenti, con esclusione di autotrainati e di caravan e con dotazione di nuove strutture di servizio fisse di superficie inferiore a 150 mq., sono consentite nei siti indicati nella tavola di piano, purché non richiedano nuove infrastrutture di accesso, modificazioni dell'assetto dei suoli o tagli del bosco, per la sistemazione dell'area di sosta;
- g) le attrezzature a carattere agrituristico, sono consentite nei limiti di cui all'articolo 24, comma 9, e della vigente legislazione di settore.

7.(I) Le localizzazioni delle aree attrezzate per lo sport, contenute nella tavola di piano, sono da precisare negli strumenti urbanistici locali, nel quadro della riorganizzazione complessiva delle aree libere interessate e tenendo conto della distinzione tra quelle adatte ad ospitare strutture anche rilevanti e quelle che sono da mantenere prevalentemente non costruite, con campi di gioco che non comportino la realizzazione di recinzioni o di infrastrutture tali da incidere sulla fruibilità del verde e dei varchi visuali. Oltre alle attrezzature per lo sport e la ricreazione nelle zone (UC), è consentito l'insediamento di attrezzature leggere per il tempo libero e il turismo giornaliero nelle aree agricole indicate nella tavola di piano con specifica destinazione d'uso nell'ambito delle aree Z a destinazione speciale, realizzate e gestite da operatori pubblici o privati, anche nell'ambito di convenzioni con l'Ente, purché i servizi al coperto siano contenuti entro un massimo di 800 mc. e purché non necessitino di particolari attrezzature o particolari recinzioni per le parti da destinare alle pratiche sportive.

8.(I) Per le aree attrezzate per lo sport e il tempo libero preesistenti in localizzazioni diverse da quelle di cui al comma precedente, sono ammessi interventi di manutenzione e recupero e ristrutturazione con ampliamenti non superiori al 20% delle parti costruite e degli impianti, purché gli strumenti urbanistici prevedano, contestualmente alle opere richieste, adeguati interventi per:

- a) il recupero del contesto paesistico, con particolare riferimento alle aree naturali degradate ai margini, ai segni del paesaggio agrario, alle siepi e alberate interne o di margine ed a quanto contribuisca alla formazione dei corridoi ecologici;
- b) la formazione di parcheggi di limitate dimensioni adeguatamente localizzati e l'accessibilità pedonale e ciclabile in connessione con i percorsi turistici definiti dal P.A..

9.(I) L'Ente promuove la realizzazione di attrezzature espositive e l'attivazione di servizi per la visita dei centri storici, i musei, le ville e le altre mete di interesse culturale, comprensive di aree di sosta e di accoglienza, con interventi diretti o con forme di accordo con privati realizzatori o gestori, che mantengano la disponibilità al pubblico delle attrezzature in oggetto, con modalità e tempi da precisare, in rapporto al Regolamento e ai Progetti tematici di cui al titolo IV.

Articolo 29 Servizi ed attrezzature per gli usi del Parco

1.(I) Il P.A. prevede le seguenti attrezzature per il funzionamento del Parco:

- a) la Casa del Parco, per ospitare le attività di gestione del Parco, tra queste in particolare la sede legale e gli uffici amministrativi, con i relativi spazi di servizio,

- nonché il Museo del Parco, da localizzare in una sede di alto prestigio e buona accessibilità, quali quelle indicate in tavola di Piano;
- b) i Centri-visita, costituenti punti di informazione e di organizzazione delle attività del Parco, situati presso gli Atrii del Parco ed, eventualmente, presso i principali centri storici e musei, nonché le foresterie del Parco;
 - C) i punti d'informazione non presidiati, formati da edicole e postazioni per messaggi informatici o audiovisivi, distribuiti negli Atrii, nelle Porte e nei principali nodi della rete fruitiva, anche esternamente al territorio del Parco, secondo i programmi di diffusione e di pubblicizzazione e le indicazioni del Progetto Animazione;
 - d) le sedi di attrezzature tecniche e di laboratori, vivai, depositi o impianti, non accessibili al pubblico, previsti da specifici Programmi o Progetti di attuazione.

2.(I) Per le attrezzature sopra individuate l'Ente può procedere direttamente all'acquisto delle aree, degli edifici e alla realizzazione delle opere identificate ovvero ricorrere a forme di accordo con privati o con altri enti proprietari per disporre in comodato o con altre forme degli edifici o per assegnare in gestione i servizi da erogare al pubblico, con modalità e tempi da precisare, anche in relazione al Regolamento del Parco.

Capo VI Aree, reti ed impianti tecnologici

Articolo 30 Aree, reti ed impianti tecnologici

1.(P) Ai fini di un corretto controllo delle condizioni ambientali tutte le località attrezzate per la permanenza stabile o saltuaria di persone, devono essere dotate di adeguati impianti di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei rifiuti. Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti liquidi sono prescritti gli impianti fognari per tutte le attività e le attrezzature in zona UC e per tutte le altre per le quali sia prevista la permanenza prolungata di oltre 50 persone. Negli altri casi sono necessarie almeno dotazioni locali di smaltimento dei liquami approvate dall'autorità sanitaria. Nell'ambito del Regolamento sono stabilite le modalità di gestione delle opere di urbanizzazione di pertinenza delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico previste in P.A.. Non sono ammesse nuove attività né potenziamenti significativi di quelle esistenti se non con le dotazioni di cui alla presente norma.

2.(P) La realizzazione della nuova edificazione nelle aree di espansione e di completamento previste dai piani urbanistici dei comuni, il cui territorio rientra nei confini del parco, per quanto conformi alle prescrizioni ed indicazioni del P.A., è subordinata al preventivo adeguamento dimensionale e tecnologico degli impianti di depurazione degli scarichi civili e produttivi; il dimensionamento è calcolato in funzione del numero di abitanti equivalenti previsti a seguito dell'insediamento nelle nuove aree; è inoltre subordinata alla verifica della funzionalità degli impianti per il rispetto dei limiti di accettabilità della acque scaricate, anche in rapporto alle condizioni del corpo idrico recettore.

3.(P) Non è ammessa la localizzazione di impianti tecnologici non strettamente necessari per le attività presenti nel territorio del Parco ad eccezione di quelli che non determinano impatto ambientale. A tal fine i Comuni provvedono a localizzare i nuovi impianti il più possibile nelle fasce esterne del Parco e a mantenere il più possibile distribuiti i punti di captazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi, nel rispetto delle norme sanitarie, nonché a migliorare l'inserimento ambientale degli impianti

esistenti, costituendo opportune cortine verdi, in particolare nei casi indicati in tavola di piano.

4.(P) Nel territorio del Parco non sono ammessi attraversamenti con elettrodotti o reti di adduzione di gas o carburanti - se non regolati da specifica convenzione con l'Ente Parco o da un suo preventivo parere, purché finalizzati alla razionalizzazione delle reti esistenti - salvo che per le utenze locali e con reti interrato lungostrada, evitando ogni incidenza sulle aree collinari agricole o boscate. Non è consentita l'installazione di serbatoi di gas all'aperto se non opportunamente mascherati e/o interrati. L'Ente Parco promuove accordi e agevolazioni per gli interventi organici che razionalizzano ed eliminano le linee elettriche aeree esistenti nei siti di particolare interesse paesistico o storico-culturale; negli stessi siti sono vietate nuove linee di trasporto dell'energia fatto salvo quanto previsto dalla suddetta razionalizzazione, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ENEL.

Capo VII Aree e beni di specifico interesse storico culturale e paesistico

Articolo 31 Centri storici ed insediamenti sparsi d'interesse storico-culturale

1.(I) La delimitazione dei centri e dei nuclei storici, ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n.80 anche ai fini del riconoscimento delle zone A, di cui al DM del 2/4/1968 n.1444, è precisata negli strumenti urbanistici locali sulla base di analisi storiche e tenendo conto delle indicazioni di massima definite in tavola di piano, nel rispetto dell'atlante provinciale dei centri storici di cui all'articolo 24 del PTRC, e comunque con riferimento a:

- a) gli elementi di specifico interesse storico-artistico con le relative aree di pertinenza, inglobati, adiacenti o prossimi, ma strutturalmente connessi, ivi compresi ville, pievi, siti di interesse archeologico e parchi o giardini storici;
- b) gli elementi di interesse ambientale-documentario ad essi complementari, costituenti parte integrante della struttura aggregativa;
- c) le connessioni con gli elementi, anche di recente edificazione, incoerenti o contrastanti, strutturalmente legati ai precedenti da rapporti fisici o funzionali;
- d) le connessioni con le vie di terra storiche, i canali, gli scoli e le opere infrastrutturali eventualmente presenti nelle adiacenze;
- e) le connessioni con le aree e gli elementi complementari esterni ma legati da relazioni funzionali, formali, fisiche o visive (aree libere, muri di cinta e di sostegno, orti e brani del paesaggio agrario, margini boscati o elementi naturali).

2.(I) All'interno delle delimitazioni di cui al comma precedente i Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al P.A. tramite la normativa perseguono l'obiettivo del restauro urbanistico, diversificando i vincoli e le prescrizioni sulla base di analisi multidisciplinari, e, allorché sarà vigente, degli indirizzi del Progetto Centri Storici ed Edilizia Rurale. In particolare la normativa deve prevedere prescrizioni per la tutela ed il recupero:

- a) degli elementi di bordo e di raccordo con il contesto, con specifica attenzione a quanto individuato come caratterizzante l'Unità di paesaggio di riferimento;
- b) degli elementi costitutivi dell'impianto storico: connotati geomorfologici e tipologie insediative, percorsi storici ed assi rettori dell'insediamento, vie di transito di terra e d'acqua;
- c) degli elementi costitutivi gli spazi di socializzazione e d'uso pubblico: piazze ed altri luoghi centrali, parchi pubblici, spazi attrezzati con arredo, (con riferimento al ruolo

- assegnato a ciascun centro o nucleo dai Progetti di attuazione, ai fini della fruizione del Parco e della valorizzazione delle risorse locali);
- d) degli elementi costitutivi degli aggregati edilizi, con individuazione delle unità edilizie elementari, dei tipi ricorrenti e degli edifici singolari, con i relativi caratteri tipizzanti e le qualità intrinseche;
 - e) dei servizi di pubblica utilità e alla loro relazione con gli spazi di cui alla lettera c).

3.(I) La disciplina degli interventi nei centri e nuclei storici è definita dagli strumenti urbanistici locali in base ai seguenti indirizzi:

- a) ammettere unicamente il restauro e il risanamento conservativo, secondo le indicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 32 per gli edifici, o parti di edifici, di specifico interesse storico artistico;
- b) ammettere limitati interventi di edilizia per i fabbricati e i manufatti di esclusivo interesse documentario, purché non si alteri sostanzialmente l'impianto tipologico e non si provochino gravi alterazioni nei fronti verso spazi pubblici;
- c) promuovere interventi di riduzione dei principali elementi di contrasto con il contesto ambientale;
- d) consentire ampliamenti degli edifici esistenti o nuove costruzioni esclusivamente in applicazione di quanto disposto dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80, previa verifica, in sede di strumenti urbanistici esecutivi, della congruenza con il tessuto preesistente;
- e) disciplinare le modalità costruttive, i materiali, le tecniche edilizie in modo che siano coerenti ed omogenei con la tradizione edilizia dei luoghi, salvo per gli eventuali interventi di nuova costruzione di rilevante interesse pubblico;
- f) per gli edifici privi di interesse storico è ammessa la ristrutturazione, demolizione ed eventuale ricostruzione.

4.(I) La disciplina degli interventi sul patrimonio di edilizia rurale di interesse storico individuato in tavola di piano è definita dagli strumenti urbanistici locali sulla base dei seguenti indirizzi, precisabili nel Progetto Centri Storici ed Edilizia Rurale di cui al titolo TV:

- a) le aree di pertinenza, individuate in sede di progetto, come l'insieme delle particelle catastali afferenti alle preesistenze edificate e connesse funzionalmente ad esse (comprendendo aie, cortili, orti e giardini, aree cintate), sono da mantenere nella loro funzionalità e valorizzate nell'ambito del progetto;
- b) lo stato dei luoghi e l'apprezzabilità del ruolo del complesso edilizio nel paesaggio devono essere complessivamente valorizzati dagli interventi previsti;
- c) gli elementi caratterizzanti la tipologia, le modalità costruttive tradizionali o rilevanti per il ruolo di documentazione storica sono da mantenere e restaurare, nell'ambito di un progetto complessivo che può ammettere ampliamenti della struttura originaria in relazione alle prospettive di sviluppo aziendale.

Articolo 32 Beni di specifico interesse storico, artistico, culturale, archeologico, paesistico o documentario

1. L'Ente promuove di concerto con la Soprintendenza competente, la tutela e la valorizzazione dei beni di specifico interesse storico, artistico, culturale, archeologico, paesistico o documentario, prevedendone la catalogazione, la segnalazione, il recupero e il riuso in forme articolatamente riferite alle diverse tipologie, con riferimento a:

- a) le emergenze architettoniche, distinte:
 - 1) i castelli;

- 2) le ville con i relativi parchi;
 - 3) i conventi e le abbazie;
 - 4) le pievi e i siti chiesastici;
 - 5) i ruderi significativi di importanti insediamenti storici (castelli e monasteri).
- b) i siti e le aree di interesse archeologico,
 - c) i siti e le aree di interesse paleontologico.
 - d) i siti e complessi interessati dalla realizzazione della rete museale
2. Inoltre sono tutelati specifici sistemi di beni minori, ed in particolare:
- a) i manufatti dei porti e degli approdi, gli insediamenti di riviera, le infrastrutture stradali delle alzaie e dei ponti, costituenti un sistema integrato di segni e testimonianze delle vie d'acqua, i canali di bonifica e le relative opere idrauliche;
 - b) i capitelli, le edicole, le recinzioni, e gli altri segni dell'insediamento rurale tradizionale;
 - c) le testimonianze di archeologia rurale e industriale, comprensive delle fornaci, e dei mulini.
3. L'individuazione di massima dei beni e dei sistemi sopraelencati, documentata dagli elenchi in appendice e dalle segnalazioni in tavola di piano, può essere precisata e arricchita dei Progetti attuativi di cui al Titolo IV, nell'ambito dei quali possono essere precisate conseguentemente le prescrizioni di tutela e gli indirizzi per la valorizzazione.
- 4.(I) L'Ente Parco promuove, di concerto con la Provincia e le amministrazioni locali, gli enti culturali e i privati interessati, la realizzazione della rete museale del Parco, compresi gli Orti Botanici. Le specifiche destinazioni d'uso dei beni individuati sono definite nell'ambito del Progetto Museo con le integrazioni e le modificazioni necessarie. In carenza di tale Progetto, non sono ammessi interventi di modificazione fisica o funzionale tale da pregiudicare il ruolo museale indicato. A tali fini l'Ente:
- a) provvede, attraverso apposite convenzioni con altri enti pubblici o associazioni o con i proprietari, a definire e coordinare le condizioni e le modalità di visita dei beni individuati;
 - b) promuove iniziative finalizzate all'acquisizione dei beni di cui il P.A. segnala l'importanza strategica;
 - c) promuove programmi coordinati di restauro e rifunzionalizzazione dell'intero patrimonio, da attuarsi anche attraverso i Progetti di attuazione di cui al Titolo IV.
- 5.(P) Nei "Parchi archeologici" (ad Este e a Montegrotto Terme) l'Ente Parco promuove di concerto con la Soprintendenza Archeologica per il Veneto, anche sulla base delle indicazioni contenute nel Progetto Museo, la disponibilità all'utilizzo pubblico delle aree attraverso l'acquisizione o altre forme convenzionarle, nonché un programma di interventi finalizzati alla ricerca e alle prospezioni geologiche, al restauro e alla conservazione, alla fruibilità e all'apprezzabilità del patrimonio. Nelle more di approvazione del Progetto Museo e comunque in assenza dei progetti finalizzati agli scopi suddetti sono esclusi su tali aree interventi edilizi o infrastrutturali di qualsiasi genere.
- 6.(P) Nei siti di interesse paleontologico in tavola di piano sono individuati i beni e le aree di maggiore importanza per la formazione di 'centri paleontologici', la cui valorizzazione indirizzata alla ricerca e a programmi per la fruibilità e la visitabilità scientifica e didattica viene promossa dall'Ente, anche sulla scorta delle indicazioni del Progetto Museo. In assenza dei relativi progetti di valorizzazione, su tali aree sono esclusi interventi edilizi o infrastrutturali di qualsiasi genere.

7.(I) Per le vie d'acqua, l'Ente promuove il coordinamento di interventi diversi al fine di garantire: la manutenzione o il potenziamento del sistema idraulico, anche per permettere uno spandente adeguato al ruolo dei corsi e dei canali; la manutenzione e la gestione dell'arredo vegetale lungo le vie d'acqua (siepi, alberate, ciglioni, rive etc.) in modo da potenziarne il molo fruitivo per i percorsi e quello naturalistico di corridoio ecologico; il restauro, la qualificazione funzionale o il ripristino di specifici manufatti ed opere civili, soprattutto nelle situazioni alterate da invasioni urbanizzative o da altri fattori di detrazione visiva e di degrado.

8.(I) Lungo gli itinerari storici, quali previsti dal Progetto Percorsi, l'Ente promuove interventi per la manutenzione delle opere civili esistenti e per il completamento degli arredi vegetali, da attuarsi comunque nei casi di lavori di manutenzione della sede stradale. In ogni caso lungo tali itinerari, gli interventi di sistemazione stradale o dei sentieri devono prevedere il rispetto delle opere stradali preesistenti, comprese, ovunque possibile, la pavimentazione in pietra o le sistemazioni a secco controterra.

9.(P) Le modalità di intervento, previste per tutti i beni di cui al presente articolo e sulle relative aree di pertinenza individuate in tavola di piano - ancorché non vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n.1089 e 29 giugno 1939, n.1497, sono la manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo, statico ed architettonico, filologicamente guidato ed eseguito con materiali tradizionali. Il restauro dei beni archeologici è comunque soggetto alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza Archeologica. Le destinazioni d'uso ammesse per le emergenze architettoniche sono quelle originali o storicamente consolidate, ovvero quelle compatibili con la conservazione e coerenti con l'impianto dell'organismo architettonico e delle pertinenze. Le destinazioni d'uso pubblico, qualora non definite dal P.A., sono individuate nei Progetti e nei Programmi di attuazione di cui al Titolo IV, di concerto con le amministrazioni locali interessate; in carenza di tali definizioni non sono ammesse modificazioni alla attuale categoria d'uso.

10.(P) In particolare i singoli progetti di intervento sui beni di cui al presente articolo devono rispettare le seguenti prescrizioni che saranno integrate nell'ambito del Progetto Ville:

- a) non sono ammessi interventi che diminuiscano l'accessibilità, la fruibilità e la panoramicità attuale dei beni, comprensivi delle pertinenze e delle aree libere latitanti che ne permettono la fruizione dalle strade di maggiore traffico, anche con riferimento alle indicazioni di cui all'articolo 17 relativo alle Unità di paesaggio;
- b) la delimitazione delle aree di pertinenza individuate in tavola di piano può subire in sede di progetto documentate modificazioni, purché non risulti alterato il valore di unitarietà con il bene di riferimento. A tal fine la documentazione allegata al progetto deve comprovare il fondamento storico, morfologico e funzionale della nuova delimitazione. Per le ville, le modificazioni alla delimitazione delle aree di pertinenza non sono ammesse, se non secondo le indicazioni del Progetto Ville; valgono in proposito anche le prescrizioni relative ai parchi e giardini storici di cui all'articolo 22, comma 3;
- c) il progetto di restauro deve prevedere, contestualmente agli interventi conservativi, la demolizione delle superfetazioni e delle aggiunte degradanti, l'eventuale riuso delle aggiunte coerenti e gli interventi necessari per l'adeguamento ai requisiti di qualità igienica, funzionale, di sicurezza e di agibilità. Questi ultimi interventi devono attuarsi nel pieno rispetto delle strutture originarie interne ed esterne, degli spazi rappresentativi e di connessione e delle aree di pertinenza e possono essere attuati con l'impiego di tecniche e materiali moderni, nel qual caso devono essere

riconoscibili quali integrazioni funzionali dell'organismo originale, senza comprometterne l'apprezzabilità;

- d) ruderi delle emergenze architettoniche individuati sono da conservare e consolidare, senza alterazioni o aggiunte di completamento, mentre sulle loro aree di pertinenza sono ammessi anche interventi di sistemazione per favorirne la conservazione, la fruibilità e l'apprezzabilità.

11.(P) I siti di interesse archeologico sono sottoposti alle seguenti prescrizioni:

- a) nelle aree vincolate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 8 agosto 1985, n. 431 e nelle relative aree di rispetto perimetrate in carte di piano, sono esclusi interventi edilizi e infrastrutturali di qualsiasi natura e ogni scavo e ogni lavorazione non superficiale, ivi compresi gli interventi di bonifica e di creazione di scoli e canali, devono essere autorizzati dalla competente Sovrintendenza;
- b) negli altri siti di rilevante interesse, anche in contesti urbanizzati, segnalati in tavola di piano, ogni intervento, eccedente i limiti di cui sopra, deve essere preceduto da preventivi sondaggi autorizzati e controllati dalla Sovrintendenza, che consentano di circoscriverne l'estensione e valutarne il grado di interesse, al fine dell'ammissibilità degli interventi proposti.

Articolo 33 Aree di specifico interesse paesistico

1. Le aree, identificate in tavola di piano, di specifico interesse paesistico, sono soggette alle particolari prescrizioni di tutela dei commi seguenti. L'Ente Parco promuove la loro manutenzione e conservazione riconoscendo una priorità per i piani aziendali, da agevolare nell'ambito degli interventi a favore dell'agricoltura, che comportino la valorizzazione dei loro elementi costitutivi.

2.(P) Negli intorni delle emergenze architettoniche, riconosciuti nella tavola di piano, è escluso ogni intervento che possa pregiudicare la loro leggibilità e riconoscibilità o il loro apprezzamento paesistico. In particolare ciò comporta la conservazione dei grandi connotati naturali, delle masse arboree e degli spazi aperti, e l'esclusione di interventi edilizi e infrastrutturali di nuova costruzione od ampliamento di strutture esistenti, nonché di ogni intervento, anche agroforestale, che modifichi significativamente l'aspetto visibile dei luoghi o il loro rapporto con le emergenze interessate. Nei progetti d'intervento che possano riguardarli, ed in particolare nei Progetti attuativi di cui al Titolo IV devono essere considerate anche le misure atte a mitigare od eliminare i fattori di detrazione visiva o di degrado che incidono sul detto rapporto.

3.(P) Nei paesaggi agrari di specifico interesse, in quanto tali individuati nella tavola di piano, gli interventi trasformativi edilizi, infrastrutturali ed agroforestali devono essere orientati al mantenimento ed alla valorizzazione della varietà, della ricchezza e della riconoscibilità dei caratteri permanenti e delle regole morfogenetiche che sono alla base della loro specificità. Ciò comporta che le nuove edificazioni dovranno essere realizzate in modo tale da relazionarsi organicamente e funzionalmente con l'esistente per costituire un unico aggregato edilizio. Sono escluse le nuove recinzioni o infrastrutture, ivi comprese le rettificazioni stradali, gli elettrodotti, nonché le trasformazioni radicali della trama di fondo dell'assetto agrario. Gli strumenti urbanistici comunali individuano i fabbricati di pregio e gli ambiti nei quali è consentita l'edificazione staccata dalle preesistenze. L'Ente opera al fine di favorire gli interventi, anche agroforestali, che non pregiudichino:

- a) la varietà degli ordinamenti colturali;

- b) il disegno delle masse boschive;
- c) i caratteri strutturali, tipologici e morfologici degli insediamenti storici rurali.

4.(P) Nei progetti d'intervento che interessano i paesaggi di cui al presente articolo ed in particolare nei Progetti d'attuazione di cui al Titolo IV, devono essere considerate anche le misure atte ad eliminare o mitigare i fattori di degrado che incidono su tali aspetti.

TITOLO IV NORME PER PROGETTI

Articolo 34 (I) Progetti tematici di attuazione

1. Il Progetto Cave specifica le azioni e gli interventi per la chiusura delle attività estrattive incompatibili, per il recupero ambientale dei siti dismessi e per le riconversioni d'uso previste dal P.A. e per la prosecuzione delle attività ammesse, orientando, con riferimento alle specifiche condizioni geologiche, geotecniche, ambientali e operative, i progetti esecutivi di recupero e di coltivazione di ciascun sito estrattivo, non sono trattati i siti da lasciare all'evoluzione dei processi di rinaturalizzazione. Ai fini della gestione operativa, il Progetto precisa il ruolo dell'Ente Parco nell'ambito di "tavoli di concertazione" a cui partecipano la Regione, la Provincia ed i Comuni competenti, le rappresentanze di categoria e sindacali e i privati interessati, sia quale promotore degli interventi per il recupero ambientale e per la valorizzazione e la fruizione dei siti di interesse didattico e scientifico, sia quale coordinatore per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi di particolare interesse pubblico e per la formazione di consorzi delle imprese estrattive, articolati per ambiti di recupero integrato, sia quale controllore, attraverso le modalità di convenzionamento e l'approvazione dei progetti esecutivi, delle specifiche condizioni operative di intervento. Il Progetto definisce i caratteri della ricomposizione naturalistica e del restauro paesistico a cui finalizzare ciascun intervento, tenendo conto delle opportunità di riuso dei siti dismessi ammesse dal P.A. e disciplinando gli interventi sui siti estrattivi in cui si continua l'attività, in accordo con le specificazioni del comma 8 dell'articolo 20, e determinando le quantità di materiali ancora estraibili nei siti in cui si ammette la prosecuzione delle attività. A tal fine per ciascun sito devono essere indicati i seguenti elementi di riferimento per disciplinare la redazione dei progetti esecutivi di intervento e delle relative convenzioni:

- a) i caratteri locali e i problemi ambientali di cui è obbligatorio un approfondimento di analisi valutativa;
- b) la delimitazione degli ambiti di recupero (integrato o non) e la specificazione degli interventi da attuarsi, sulla base dei quali vanno precisati nel progetto esecutivo: i costi per il recupero, la quantificazione dei materiali da movimentare, da riportare e da asportare per la commercializzazione;
- c) il quadro temporale per la definizione in convenzione delle scadenze per la cessazione delle attività ed il completamento delle sistemazioni previste.

2. Il Progetto Cave, limitatamente ai siti estrattivi in cui si continua l'attività e sulla base di documentate ragioni tecnico-operative, per favorire la sistemazione finale prevista, può riconoscere la possibilità di asportare anche "materiali non lavorabili".

3. Il Progetto Antenne definisce i tempi e i modi per la rilocalizzazione e il raggruppamento (in via transitoria) degli impianti di emittenza nei tre soli siti indicati dal P.A., individuando per altro le misure di tutela della salute pubblica, per minimizzare il rischio di esposizione ai campi elettromagnetici (cem) nocivi. Per la gestione delle rilocalizzazioni il Progetto prevede la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241 in cui l'Ente, con le altre autorità ed organismi competenti, precisa le modalità e i tempi di rilocalizzazione, promuove la costituzione di consorzi di gestione formati dagli assegnatari pubblici e privati delle radiofrequenze, convenzionati con l'Ente per la concessione delle aree e delle possibilità di installazione, la definizione le misure di salvaguardia e delle opere per il risanamento dei siti dismessi. A tali fini il Progetto deve contenere:

- a) la definizione dei criteri per la progettazione delle strutture "condominiali" nei tre siti indicati, con particolare riguardo per le esigenze di integrazione paesistica- ambientale;
- b) la definizione delle modalità per la rilevazione dei valori di cem, al fine di regolamentare le aree a rischio, in cui vietare la permanenza o l'accesso, nell'intorno degli impianti, attuali o previsti, nonché le modalità per l'allertamento automatico nel caso di superamento delle soglie sopra definite;
- c) la definizione degli interventi per il ripristino naturalistico dei siti dismessi, agevolando la fruizione turistica compatibilmente con le destinazioni previste dal P.A. e dismettendo le attrezzature e le infrastrutture (comprese le strade) negli altri casi;
- d) le procedure, con le relative scadenze, che permettano di ottenere entro un periodo massimo di due anni dalla approvazione del Progetto stesso e anche in carenza di dispositivi di legge più generali, la rilocalizzazione degli impianti incompatibili nei siti indicati ed entro un massimo di sei mesi la definizione delle aree da sottoporre a regimi di salvaguardia sanitaria.

4. Il Progetto Agricoltura specifica le azioni per la valorizzazione delle attività e delle risorse agricole nel territorio del Parco e delle zone limitrofe. L'Ente assume i seguenti principi di base a fondamento del progetto:

- a) l'agricoltura svolge un ruolo centrale per la tutela dei caratteri specifici del paesaggio euganeo, della difesa del suolo e degli equilibri ecologici, della conservazione del patrimonio culturale diffuso oltre che per lo sviluppo economico delle popolazioni locali; in tal senso si può parlare per i colli di un "Parco agricolo";
- b) le politiche pubbliche di sostegno dell'attività agricola e forestale nell'area protetta sono finalizzate: a compensare i maggiori costi e le penalizzazioni conseguenti all'istituzione del Parco; a promuovere pratiche agricole di minore impatto ambientale; a favorire il recupero delle situazioni di degrado e a remunerare servizio ambientale reso dagli agricoltori a vantaggio della collettività;
- c) il miglioramento del rapporto tra l'agricoltura e l'ambiente e la diffusione di pratiche colturali ecocompatibili devono essere attuati attraverso misure compensative e con il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture di supporto al settore agricolo, tramite l'accordo con l'imprenditore;
- d) l'integrazione dei redditi agricoli è mezzo efficace per consolidare la struttura aziendale basata sulla famiglia diretto-coltivatrice: opportunità in tal senso sono offerte dallo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale, dalle attività connesse alla fruizione e alla manutenzione del Parco, dalla valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura locale.

5. Con il Progetto Agricoltura, l'Ente intende contribuire allo sviluppo dell'imprenditorialità esistente, tutelare e valorizzare le risorse agricole ed in particolare i suoli di migliore qualità e di più elevato valore paesaggistico, i sistemi irrigui e della bonifica, prevenendo i processi di degrado, l'abbandono e la trasformazione per usi diversi, quali le attività urbane ed industriali e le infrastrutture ad esse connesse. Il Progetto è articolato in misure di intervento. Le misure riguardano: attivazione di strumenti istituzionali di partecipazione e di servizio; supporto tecnico allo sviluppo rurale; sviluppo di pratiche agricole ecocompatibili; supporto allo sviluppo per comparti. Gli strumenti di partecipazione e di servizio da istituire sono la Consulta permanente per l'agricoltura del Parco; lo sportello agricolo unificato e il Centro "carrefour rurale" o centro di informazione comunitaria. Le misure di supporto tecnico comprendono azioni di ricerca, di sperimentazione e di formazione, di divulgazione e di assistenza tecnica e di valorizzazione dei prodotti del Parco; sono inoltre comprese nella misura le azioni per

l'approfondimento della base conoscitiva, per la realizzazione dell'inventario delle risorse e per il monitoraggio dell'efficacia degli interventi. Le misure per lo sviluppo delle pratiche agricole ecocompatibili riguardano, allo stato attuale della normativa comunitaria, l'applicazione all'area del Parco delle azioni previste dal Regolamento (CEE) 2078/92 e 2080/92 e delle relative priorità per la riduzione dei concimi e dei fitofarmaci, per lo sviluppo dei metodi dell'agricoltura biologica, per l'impiego di metodi di produzione compatibili con l'ambiente, per la coltura e moltiplicazione dei vegetali adatti all'ambiente del Parco e minacciati di erosione genetica, per la cura dei terreni agricoli abbandonati e marginali e i relativi contratti speciali, per la gestione dei terreni per l'accesso al pubblico e il turismo rurale. Le misure per comparti riguardano le azioni di supporto alle aziende vitivinicole e di quelle con allevamenti, lo sviluppo delle colture arboree e arbustive da frutto, dell'olivo, dei piccoli frutti e delle aziende agrituristiche.

6. Il Progetto Agriturismo concerne le azioni e gli interventi per promuovere forme di fruizione turistica organicamente integrate con le attività agricole in modo da consentire un'adeguata integrazione dei redditi agricoli tradizionali e nel contempo l'inserimento dell'attività turistica nel contesto rurale euganeo, anche al fine di recuperare edifici ed infrastrutture aziendali, di favorire la conversione della produzione agricola orientandola alla qualità piuttosto che alla quantità, di mantenere il paesaggio agrario e conservare i valori della cultura contadina.

Con appositi studi di approfondimento il progetto analizza le tendenze della domanda anche potenziale e identifica l'offerta complessiva attivabile con riferimento alle risorse oggettive disponibili, evidenziando:

- a) le aree con migliore potenzialità di accesso alle risorse naturali e storico culturali in relazione anche ai percorsi fruitivi previsti dal P.A. e alle altre forme ricreative esistenti o previste (golf, attività termale, attività escursionistica);
- b) le aziende con maggiore qualità e consistenza del patrimonio edilizio destinabile a tale attività;
- c) il livello quali-quantitativo delle produzioni locali tipiche e le potenzialità di un potenziamento del loro uso nell'attività agrituristiche.

7. Sulla base degli studi indicati al comma 6 il Progetto Agriturismo definisce le strategie di incentivazione che l'Ente può sviluppare, d'intesa con i Comuni interessati, usufruendo delle possibilità offerte dalla legislazione vigente in materia ai vari livelli, con attenzione alle forme e alle modalità per:

- a) l'agevolazione degli interventi nelle situazioni imprenditoriali emergenti con priorità per quelle con maggiori potenzialità, secondo le condizioni sopra evidenziate;
- b) l'agevolazione dei progetti di riordino fondiario e di qualificazione della produzione agricola rivolti ad un potenziamento dell'attività agrituristiche;
- c) la divulgazione e la pubblicizzazione delle attività agrituristiche presenti nel territorio del Parco;
- d) l'assistenza specialistica agli operatori agrituristiche e la formazione di nuove professionalità, favorendo i progetti di intervento sperimentali con maggiore quota di lavoro attivato rispetto ai capitali investiti.

8. Il Progetto Boschi concerne le azioni per conservare, mantenere e qualificare il patrimonio boschivo del Parco. Nell'ambito delle linee di intervento dettate dalle norme del Piano Ambientale ed attraverso una serie di approfondimenti riguardanti l'inquadramento fisico geopedologico e della vegetazione potenziale e dell'assetto vegetazionale attuale, e con riferimento alle tipologie forestali individuate, il progetto suddivide il patrimonio forestale attuale e potenziale del Parco in aree di intervento omogeneo di natura selvicolturale per le quali sono specificate le tipologie delle opere

d'arte e delle opere di difesa del suolo connesse agli interventi, i tempi e le modalità di attuazione per:

- a) i modi e le fasi con cui si organizzerà l'adesione della proprietà pubblica e privata al piano di riordino unitario;
- b) la definizione delle modalità di monitoraggio sullo stato del patrimonio forestale e delle operazioni selvicolturali in atto o in progetto;
- c) gli interventi forestali di massima specificando in particolare la superficie destinata alla conversione ad altofusto, alla regimazione del governo a ceduo e alle cure colturali, privilegiando quelli più necessari per il ripristino delle funzionalità bioecologiche, riguardanti l'avviamento all'alto fusto dei soprassuoli in condizioni di abbandono che abbiano superato il doppio del turno, l'arricchimento e il rinfoltimento dei soprassuoli con specie autoctone, le cure colturali (ripuliture e regolazione dei parametri selvicolturali), la regimazione del governo a ceduo;
- d) gli interventi per il recupero della biomassa vegetale, riguardante la definizione di un metodo di trattamento ecocompatibile dei residui della manutenzione delle aree verdi ai fini di un loro riutilizzo in agricoltura e nel settore florovivaistico, la sperimentazione di un cantiere di compostaggio all'interno del Parco, usufruendo di piazzali di cave dismesse;
- e) lo sviluppo della rete viabile forestale attuale e di progetto anche ai fini della lotta agli incendi boschivi.

9. L'Ente è il referente di tutti gli interventi relativi al Progetto Boschi di cui al comma 8, gestendo in primo luogo le superfici pubbliche o private date in concessione pubblica per quanto riguarda il ripristino delle funzionalità bioecologiche e agevolando gli interventi privati con privilegio per la costituzione di consorzi per la gestione unitaria delle formazioni forestali incentivando, anche utilizzando le forme di incentivazione comunitarie.

10. Il Progetto Flora e Fauna concerne azioni di conservazione attiva e di promozione della fruizione didattica e scientifica delle specie vegetali ed animali che hanno diffusione naturale e spontanea nel territorio del Parco, tenendo conto della sua integrazione nel contesto territoriale, individuando le specie vegetali di elevato interesse, di cui si prevede un particolare regime di tutela, precisando le iniziative ai fini della salvaguardia, della valorizzazione ed espansione dei gruppi faunistici presenti nell'area collinare, definendo le modalità e le tecniche per promuovere la fruizione a scopi didattici e naturalistici. Il progetto si articola in quattro aree tematiche:

- a) per la protezione della flora, riguarda in particolare la realizzazione di alcuni Orti Botanici con finalità scientifiche, di conservazione, didattiche e ricreative e tecniche, per lo studio delle qualità biotecniche delle piante ai fini dell'applicazione delle tecniche dell'ingegneria naturalistica nelle opere di ripristino ambientale e di potenziamento dei corridoi ecologici;
- b) per la protezione della fauna, riguardante l'attuazione di campagne di studio e di monitoraggio per la conoscenza delle dinamiche del patrimonio faunistico presente, per definire le modalità e gli interventi necessari per valorizzare ed incrementare le specie animali originarie, favorendo l'assestamento degli equilibri biologici, il ritorno e l'insediamento stabile delle specie ormai assenti. In tale prospettiva andranno considerati i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici da attuare ai sensi dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n.394, per la valorizzazione e la razionale gestione del patrimonio faunistico;
- c) per il coordinamento delle iniziative di incentivo alla formazione di una rete ecologica, in grado di connettere, con opportuni corridoi ecologici ed aree di sosta, gli habitats ed i biotopi individuati e protetti all'interno del Parco, fra loro e con le

aree di rilievo naturalistico esterne al Parco, anche con riferimento a quanto indicato all'articolo 22;

- d) per la fruizione naturalistica, comprendente la qualificazione e il potenziamento della rete di sentieri naturalistici, un programma di attività per la divulgazione didattica e scientifica e per la ricerca e per la formazione di operatori specializzati.

11. Il Progetto Animazione definisce gli interventi sulle strutture funzionali ed organizzative per qualificare la fruizione didattica, scientifica, culturale, turistica e ricreativa del Parco. In particolare si individuano compiti e modalità di azione di un Centro d'animazione, volto a realizzare una efficace rete informativa-interpretativa delle risorse e delle attività presenti sull'intero territorio, imperniata sulla Casa e Museo del Parco, sul Centro culturale, gli Atrii e le Porte, le edicole e la segnaletica lungo i percorsi di cui all'articolo 28, e a coordinare le iniziative promozionali e la programmazione delle attività didattiche e divulgative. Il progetto individua le forme più opportune per la gestione del centro, stabilendo canali operativi di connessione con gli enti esterni cointeressati e organizzando la produzione e la diffusione dei materiali informativi, attraverso programmi di azioni coordinati con i Comuni, le associazioni e le istituzioni a vario titolo interessate alla fruizione del Parco.

12. Il Progetto Percorsi specifica le azioni e gli interventi concernenti l'accessibilità e la percorribilità del Parco, per attuare le strategie di organizzazione della fruizione delineate all'articolo 28, tenendo conto dei più ampi circuiti di fruizione del contesto territoriale, quali quelli concernenti il sistema delle ville venete, il sistema lagunare e quello dei Colli Berici e individuando i soggetti coinvolti e le risorse attivabili, nonché le più opportune forme di cooperazione (per quanto concerne le vie d'acqua, i Consorzi di bonifica e Magistrato delle acque, e, per quanto concerne gli interventi sulla viabilità, i rispettivi Enti di competenza). Il Progetto contiene:

- a) l'analisi valutativa delle infrastrutture di supporto e dei servizi esistenti, nonché dei flussi attuali e potenziali (basate su rilevamenti diretti, su indagini origine-destinazione e/o su indagini campionarie a questionario);
- b) lo schema funzionale dei percorsi, con la valutazione delle alternative di tracciato o di servizio;
- c) la definizione degli interventi proposti sulle infrastrutture (strade, canali, sentieri) e sulle attrezzature di corredo, quali i punti di sosta o le aree attrezzate o l'arredo vegetale, e, per quanto concerne le vie d'acqua, le conche e gli approdi;
- d) lo studio d'impatto paesistico-ambientale, e le conseguenti proposte per il miglioramento delle condizioni fruibili e per la mitigazione degli impatti negativi;
- e) la valutazione dei costi e dei benefici, comprensiva dei costi di gestione, estesa alle eventuali alternative proponibili;
- f) le indicazioni di priorità e le concatenazioni spazio-temporali degli interventi, da rispettare in sede di programmazione attuativa;
- g) le implicazioni gestionali esulanti dal Progetto e interessanti altri Piani o Progetti o il Regolamento del Parco, con particolare riguardo per la regolamentazione del traffico, la segnaletica e l'informazione;
- h) la definizione del modello di esercizio, in differenti situazioni di carico, del sistema dei trasporti derivante dagli interventi.

13. Progetto Centri Storici ed Edilizia Rurale recepisce, ed eventualmente coordina, quanto in questa materia già risulta definito e regolamentato dai Comuni del Parco e riguarda, in particolare, le azioni e gli interventi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo storico del Parco (i centri storici, i nuclei rurali, la struttura insediativa rurale diffusa, coi relativi sistemi infrastrutturali), da coordinare con i Comuni

e da attuarsi eventualmente con la consulenza di Istituti Universitari di ricerca e con costante riferimento alle Soprintendenze ed ai Servizi regionali competenti. Il Progetto contiene:

- a) il censimento e la catalogazione degli edifici e dei manufatti d'interesse storico-culturale, con la definizione di tipologie e casistiche di situazioni specifiche, nonché la delimitazione dei centri e dei nuclei e delle relative aree di tutela;
- b) a definizione di criteri unificati di tutela, di recupero e di riuso, da applicarsi in sede di pianificazione locale, e di esame dei progetti di intervento con riferimento alle diverse tipologie, allo stato e alla qualità specifica dei beni ed alle specifiche condizioni operative;
- c) l'individuazione delle priorità d'intervento, con particolare riguardo per le aree degradate che devono formare oggetto di piani di recupero e per le aree o gli immobili di rilevante interesse per il Parco o per le comunità locali.

14 Il Progetto Ville riguarda le azioni e gli interventi per la conservazione e la valorizzazione del sistema delle "ville venete" interessando le ville e i relativi parchi individuati dal P.A., al fine di potenziarne il ruolo paesistico, e le condizioni di leggibilità, promuoverne la fruibilità scientifica e culturale; indirizzandole agli usi più consoni in relazione alle finalità ed ai programmi del Parco. Il Progetto, promosso dall'Ente d'intesa coi Comuni interessati, che partecipano alla sua elaborazione, eventualmente con la consulenza di Istituti di livello universitario e dell'Istituto regionale per le ville venete e con costante riferimento alle Soprintendenze ed ai Servizi regionali competenti si compone di:

- a) e schede di indirizzo progettuale per singolo bene, la delimitazione delle aree di pertinenza, con gli interventi e gli usi ammessi o previsti, i criteri di recupero e di restauro delle architetture del verde e di uso dell'edificato;
- b) il modello di uso e fruizione dell'intero sistema, coordinato con il Progetto Animazione e con il Progetto Museo, con diverse ipotesi di gestione, con programmi di intervento e di acquisizione, e le relative priorità, modalità e risorse attivabili.

15. Il Progetto Museo, sentito il parere delle Soprintendenze per i Beni Artistici e Storici e per i Beni Archeologici, concerne le azioni per integrare il Parco in un sistema museale aperto di livello europeo, da concepire come sistema unitario di rappresentazione, interpretazione e conoscenza, comprendente sia i musei esistenti e proposti, sia altri centri di documentazione tematici. Nel Progetto, il sistema museale è concepito come una rete che interconnette nodi di attività e di risorse sia all'interno del Parco sia all'esterno, da formare, di concerto, con le istituzioni universitarie, le Sovrintendenze e i centri di cultura interessati, attraverso il censimento delle sedi, delle attrezzature e delle risorse esistenti, la definizione della loro integrazione in sistema, dei possibili circuiti e dei programmi di visita, degli interventi da promuovere per assicurare per la fruibilità della rete in termini di infrastrutture di accesso, di servizi di supporto, di trasporti pubblici e di servizi informativi. Il Progetto approfondisce le ipotesi sui nodi del sistema museale, definendo un quadro delle risorse attivabili, anche in relazione alle possibilità di coinvolgimento di associazioni, fondazioni e istituzioni o di proprietari interessati, ai costi di recupero e di attrezzature, all'individuazione delle priorità con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) geologici, geomorfologici e paleontologici (la Cava Bomba e il centro di Documentazione sul termalismo da costituire a Torre al Lago);
- b) archeologici (i Parchi Archeologici individuati dal P.A.);
- c) naturalistici (gli Orti Botanici di cui al Progetto Flora e Fauna, il Centro di documentazione sulla flora ubicabile in Villa Beatrice sul Monte Gemola);

- d) dei paesaggi agrari e della civiltà contadina (il Museo Agrario ubicabile in Villa Lando-Correr di Lozzo, l'enoteca proposta in Villa Contarini-Venier di Vò Vecchio e con la collezione Centanin di macchine agricole ad Arquà);
- e) dell'ingegneria idraulica (il Museo del Bacchiglione, il Museo della Navigabilità interna a Battaglia e le stesse vie d'acqua con le opere idrauliche);
- f) storico-architettonici (il Castello di Val Bona, l'Abbazia di Praglia, Villa Lugli, la Fornace di Frassanelle e altri centri satelliti);
- g) storico-culturali (il Centro di Studi Petrarqueschi, da collegare alla casa del Poeta in Arquà, il Museo del Parco presso la Casa del Parco, e il Centro culturale localizzabile presso l'Atrio di Este).

Articolo 35 (I) Progetti integrati

1. Villa Lugli a Treponti di Teolo. Il progetto concerne azioni per la valorizzazione del sito, con il recupero dei segni contestuali alla Villa (in particolare il collegamento storico coi Colli, con la realizzazione di un viale alberato dalla pedecollinare alla villa) e l'insediamento di attrezzature di interesse del Parco (ad es. il Centro di documentazione sulle ville venete, nel quadro della realizzazione della prevista Porta del Parco, dotata di attrezzature e spazi di sosta, al fine di contenere il traffico sulla via dei Colli e di offrire servizi complementari all'Abbazia di Praglia che sarà collegata a Villa Lugli con apposito percorso).

2. Atrio di Abano e Montegrotto con Villa Draghi e Monte S. Daniele. Il progetto concerne un insieme di interventi di ricomposizione e riqualificazione del paesaggio della piana tra Abano e Montegrotto, volti in particolare alla realizzazione dell'Atrio del Parco, con:

- a) la formazione di un Parco urbano, connotato da nuovi ampi specchi d'acqua tra il Rio Caldo e il Rio Spinoso, anche in relazione alle risistemazioni idrauliche previste dal Consorzio di Bonifica e prolungato sui Monti S.Daniele e Castello;
- b) l'insediamento di servizi ed attività di interesse strategico per il Parco, anche col restauro di Villa Draghi, possibile sede del Centro di Animazione del Parco, il recupero del nucleo storico di Torre al Lago, possibile sede del Centro di Documentazione del Parco, il recupero e riuso delle cave di Valdimandria;
- c) il riordino della viabilità, anche in relazione alla nuova circonvallazione, e dei percorsi di connessione tra zona termale e Colli.

3. Nodi d'acqua e di terra a Battaglia. Il progetto concerne la risistemazione dell'area d'accesso al Cataio in quanto Porta del Parco, la riqualificazione del centro di Battaglia con la riduzione del traffico di attraversamento, la sistemazione del Museo della navigazione interna al centro del sistema di opere idrauliche col recupero della conca, il miglioramento della fruibilità dei canali e degli insediamenti di riviera, la realizzazione dei servizi ed attrezzature inerenti la Porta del Parco.

4. Cava Costa ad Arquà Petrarca. Il progetto concerne il recupero ambientale e la trasformazione dell'area interessata da attività estrattive, per realizzare servizi, attrezzature anche per la sosta, con strutture edificate comunque scarsamente emergenti, un'area per manifestazioni pubbliche, prevalentemente prativa, ed una piccola zona umida; la sistemazione comporta altresì la stabilizzazione dei versanti mediante opportuni terrazzamenti, in parte fruibili per pic-nic e campeggio.

5. Rocca di Monselice. Il progetto è volto alla valorizzazione del Colle della Rocca e degli insediamenti di pregio storico ed architettonico ad essa afferenti, con particolare riferimento alla manutenzione, restauro e valorizzazione di Cà Martello e della Pieve di Santa Giustina, nel quadro della formazione della Porta del Parco, all'ingresso nord della città, con spazi di sosta e servizi, con la trasformazione della Cava della Rocca, indicata come teatro all'aperto, il restauro di Cà Emo, indicata come Casa del Parco col Museo del Parco e i relativi servizi e il recupero della ex-fornace lungo il Bisatto, quale approdo coi relativi servizi e il miglioramento delle connessioni con la stazione ferroviaria.
6. Atrio con Porta di Torre e Cà Borin (Este). Il progetto concerne un insieme di interventi di recupero e valorizzazione imperniati sulla formazione dell'Atrio del Parco ed in particolare:
- a) rivitalizzazione del centro storico con inserimento, nelle aree dismesse recuperabili, di nuove funzioni culturali e universitarie, valorizzazione del Museo Atestino, recupero di Villa Kunkler, Centro culturale Casa del Parco, e recuperi ambientali lungo il Bisatto;
 - b) valorizzazione della Via Augustea con la formazione del Parco archeologico, il recupero dei giardini delle Ville Serraglio-Abrizzi, la realizzazione di un complesso alberghiero;
 - c) realizzazione di una Porta del Parco alla Rocca di Ponte della Torre, con spazi di sosta, che dovranno considerare l'esigenza di valorizzazione e qualificazione dell'eccezionale nodo di valenza storico - ambientale - monumentale;
 - d) realizzazione del Parco urbano presso Cà Borino;
 - e) per quanto riguarda la chiesa di Santa Maria delle Consolazioni, di Santa Maria della Salute e di San Martino, dovrà essere favorito il recupero architettonico e storico - artistico.

Articolo 36 Progetti di intervento unitario

- 1.(I) Cava di Monte Merlo, in cui va previsto il recupero dell'invaso per la realizzazione di un complesso integrato, con una area di sosta attrezzata per la fruizione del Parco, alcune modeste strutture ricettive, la sistemazione a verde degli spazi di pertinenza, le connessioni con il sistema dei percorsi ed in particolare con la Porta di Villa Lugli.
- 2.(I) Complesso ricettivo-termale di Teolo e Torreglia, realizzabile con nuove edificazioni e con la sistemazione degli spazi di relazione e di aree verdi, che integrino le attrezzature isolate esistenti definendo uno spazio urbano organico, nel rispetto rigoroso degli indirizzi contenuti nella tavola di piano.
- 3.(I) Complesso ricettivo termale di Montegrotto-Turri, realizzabile in forma di ampliamento dell'insediamento esistente a monte della strada pedecollinare, concentrando nell'attigua area di cava dismessa le nuove edificazioni, nei limiti della volumetria esistente, e sistemando nella parte piana le attrezzature di servizio realizzabili con minime edificazioni.
- 4.(P) Complesso ricettivo termale di Galzignano-Regazzoni, realizzabile con edifici da situare nelle aree poste al piede del colle Cinisella disponendo a monte le parti edificate più consistenti. La volumetria complessiva da realizzare in tale ambito, a seguito di approvazione di specifico piano attuativo, non potrà superare 200.000 mc, ed è

comunque riferita all'intero progetto unitario 4. Sono escluse nuove edificazioni nella piana sempre nel rispetto rigoroso degli indirizzi contenuti nella tavola di piano.

5.(I) Centro sanitario termale di Galzignano-Battaglia, realizzabile coordinando l'ampliamento con la sistemazione complessiva della zona termale di Civrana con definizione degli spazi di relazione e delle aree verdi secondo un disegno unitario nel rispetto rigoroso degli indirizzi contenuti nella tavola di piano.

6.(I) Laghi di Volti, area connotata dalla realizzazione di un sistema di specchi d'acqua rispondenti ad esigenze di gestione idraulica già prospettate dai Consorzi di Bonifica, utilizzabili anche in chiave di ridisegno paesistico e di fruibilità naturalistica.

7.(I) Cava di Montefiorin, in cui va previsto il recupero ambientale dell'area di cava con formazione di una macchia boschiva, anche in connessione con la realizzazione dei corridoi ecologici, di un'area di sosta attrezzata, in relazione al sistema dei percorsi e al circuito del Park-Bus, di modeste attrezzature ludico-sportive, in collegamento pedonale con il nucleo storico di Marendole e con l'approdo sul canale.

8.(I) Cave di Baone, in cui va previsto il recupero di aree delle cave Golia e Baone con edificazioni ad uso residenziale, la formazione di una fascia di rispetto destinata agli attuali usi agricoli o da destinare a verde urbano prevalentemente prativo, tra il nuovo insediamento e l'edificato esistente, e di nuovi collegamenti viari e pedonali, da realizzare prevalentemente lungo i tracciati già esistenti.

9.(I) Cava Bomba (Cinto Euganeo), in cui va previsto l'ampliamento del Museo, con la sistemazione dell'area antistante sulla pedecollinare, in modo tale da diminuire gli impatti relativi agli insediamenti produttivi esistenti, con la realizzazione del sentiero didattico collegato al Monte Cinto e all'imbocco della valle di Cinto, nonché la realizzazione delle infrastrutture di servizio quali parcheggi e aree di sosta.

10.(I) Villa Correr a Lazzo Atestino, in cui va previsto il recupero della Villa e dei suoi annessi rustici finalizzato alla realizzazione del Museo del paesaggio agrario e della civiltà contadina, con i relativi servizi ed infrastrutture, le connessioni con il sistema dei percorsi e con il centro di Lozzo, l'approdo sul canale Bisatto.

11.(I) Porta di Valbona, in cui va previsto il recupero del castello a fini museali, la formazione di aree di sosta attrezzate, dei presidi informativi, dei percorsi ciclabili e pedonali di collegamento con il sistema di fruizione del Parco.

12.(I) Porta e piazza di Vò Euganeo in cui va prevista la realizzazione della Porta del Parco con il recupero del complesso storico della Villa Contarini (possibile enoteca e centro per la promozione dei prodotti agro-alimentari tipici dei Colli), la sistemazione dell'approdo di testata del semianello delle vie d'acqua, la realizzazione di aree di sosta attrezzata in località Crosara di Boccon.

13.(I) Cave di Zovon in cui va prevista la sistemazione progressiva dei siti interessati dalle attività estrattive nei termini specificati nel Progetto Cave.

14.(I) Porta di Bastia, in cui va previsto il recupero della Colombara, la realizzazione di un viale alberato e di percorsi ciclabili e pedonali.

15.(I) Cementeria di Monselice (15), Cementeria Italcementi (16), Cementeria Cementizillo (17) per ciascuno di tali impianti produttivi, un apposito progetto unitario deve coordinare gli interventi necessari per migliorare l'inserimento ambientale, mitigandone l'impatto con la ricomposizione paesistica e l'arredo vegetale, e per conseguire gli obbiettivi di adeguamento o riconversione fisica e/o funzionale decisi a livello regionale.

16.(I) Chiesa Santa Lucia del Rusti. La preesistenza costituita dalla Chiesa di Santa Lucia del Rusta dovrà essere valorizzata attraverso un restauro di tipo integrato che tenga conto, in particolare, dell'assetto idrogeologico che caratterizza l'area.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37 Misure di salvaguardia

1 (P) Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali agli indirizzi del P.A., si applicano gli strumenti stessi nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi del P.A.; in particolare:

- a) sono salvaguardate le previsioni relative agli ambiti di specifico interesse naturalistico e paesistico, alle unità di paesaggio, ai corridoi ecologici;
- b) nei centri e nei nuclei storici, individuati in tavola di piano, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e, per gli edifici privi di valore storico e artistico, ristrutturazione edilizie senza alterazioni volumetriche né nell'impianto di fabbricati; sono in ogni caso ammessi gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici approvati ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n.80 e dell'articolo 28 della legge regionale 27 giugno 1985, n.61;
- c) per gli edifici rurali sparsi riconosciuti di pregio storico - ambientale dall'Ente Parco, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali ai sensi dell'articolo 10 legge regionale 5 marzo 1985, n.24 e dell'articolo 28 della legge regionale 27 giugno 1985, n.61;
- d) all'interno delle zone di urbanizzazione controllata non sono consentite nuove edificazioni nei "varchi non edificati da salvaguardare", nelle "aree prevalentemente vegetate" e nelle "fasce di mitigazione".

Articolo 38 Norma finale

1. Nel caso di contrasto di previsioni tra elaborati grafici, prevalgono le previsioni di quelli a scala maggiore. Nel caso di contraddizione di previsioni tra il testo delle norme e gli elaborati grafici prevale quanto contenuto nel testo normativo.

2. I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici individuano nella planimetria di PRG i confini delle zone di Piano ambientale; a seguito della approvazione degli strumenti urbanistici fanno fede ad ogni effetto i confini individuati in tali strumenti.

Articolo 39 Interventi delle Amministrazioni Statali

1. Le previsioni del presente Piano ed i vincoli riferiti a territori, beni, specchi o corsi d'acqua appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato devono costituire oggetto di specifico accordo con le competenti Amministrazioni Statali. L'Ente attua gli accordi tramite la Regione.

2. Resta obbligatorio il parere del Comitato Misto Paritetico, di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per tutte le problematiche, qualora esistenti, concernenti le attività e le opere di difesa nazionale. Sono comunque consentiti, nelle aree che le FF.AA. hanno in uso, a qualsiasi titolo, gli interventi e le attività necessarie per l'assolvimento dei compiti istituzionali.